

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 219

presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - CASULA - CANU

il 21 luglio 2026

Sistema educativo di istruzione della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge disciplina in maniera organica il sistema educativo regionale della Sardegna, definendo un quadro unitario di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle politiche dell'istruzione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna e della normativa statale vigente.

La sua finalità è quella di riportare al centro dell'azione politica la funzione strategica dei processi educativi e formativi - dall'infanzia all'età adulta - come leva per costruire una società più giusta, equa e solidale e per sostenere la crescita culturale, sociale ed economica della Sardegna.

L'istruzione è infatti il fondamento della vita di una comunità: condizione necessaria per l'esercizio consapevole della cittadinanza, per la coesione sociale, per la tenuta democratica e per lo sviluppo dei saperi utili a orientarsi nella complessità contemporanea; ma è anche presupposto imprescindibile per trovare soluzioni efficaci alla rinascita economica dell'Isola. Una Sardegna più istruita e culturalmente più ricca è una Sardegna più consapevole delle proprie risorse e più capace di valorizzarle per garantirsi un futuro di benessere.

Le criticità della scuola sarda.

Purtroppo, le criticità che da tempo affliggono il sistema dell'istruzione in Sardegna, in base ai dati Istat relativi al 2023, sono ben note a tutti gli operatori scolastici:

- elevato tasso di dispersione e di precoce abbandono degli studi: il 17,3 per cento per i giovani tra i 18 e i 24 anni, dato tra i peggiori a livello nazionale e molto superiore alla media italiana del 10,5 per cento. Basso numero di alunni diplomati e laureati. Con riferimento al range d'età 25-64 anni solo il 55 per cento ha un diploma, mentre con riferimento al range d'età 25-34 anni solo il 27 per cento ha una laurea. Tassi tra i più bassi in Italia e ancor più bassi nel confronto con i Paesi più avanzati dell'Unione Europea;
- incremento dei "neet" (giovani sotto 29 anni che non studiano e non lavorano) con tasso pari al 19,6 per cento;

- bassa qualità degli apprendimenti scolastici. Anche coloro che hanno terminato gli studi e sono forniti di diploma e persino di laurea non risultano in possesso delle conoscenze e competenze per far fronte ai fattori di complessità della società della cultura e della società contemporanea. Grande, ad esempio, è il divario tra le competenze acquisite in uscita dalle nostre scuole e le competenze chiave per l'apprendimento permanente delineate dall'Unione europea nelle raccomandazioni del 2006 e del 2018;
- drammatico incremento del disagio giovanile, trasformatosi ormai in una vera e propria emergenza sociale caratterizzata da un aumento dei ricoveri di under 14 per droga, alcol, autolesionismo, disturbi alimentari e depressione (i pazienti under 18 in cura per depressione sono triplicati), il tutto aggravato da povertà assoluta e ritiro sociale;
- fuga dei giovani dalla Sardegna, anche e soprattutto di coloro che sono in possesso di un valido titolo di studio acquisito nella Regione e valorizzato fuori dall'Isola. In un decennio si è perso il 18,4 per cento della popolazione giovanile con una velocità di svuotamento quattro volte superiore alla media nazionale;
- diffuso analfabetismo funzionale (difficoltà da parte di persone, anche istruite, di comprensione di testi di varia tipologia, di sintesi e rielaborazione dei contenuti ivi contenuti).

L'urgenza di una legge regionale sull'istruzione.

L'esigenza di una legge regionale nasce principalmente dal fatto che le competenze in materia di istruzione con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e con la modifica del Titolo V della Costituzione si sono complessificate e variamente distribuite tra Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni, istituzioni scolastiche autonome. Da ciò l'urgenza di armonizzarle in un quadro coerente e organico affinché possano dispiegarsi in maniera efficace per contrastare le gravi criticità che affliggono da tempo la scuola sarda e per rimediare contestualmente alle difficoltà dei soggetti competenti in materia, le cui azioni si sono dimostrate finora incapaci di porre rimedio a tali criticità.

Molte regioni si sono già adoperate in questa direzione, mentre la Sardegna, nonostante alcuni tentativi effettuati in passato, attraverso la presentazione di disegni di legge mai approvati dal Consiglio regionale, appare in forte ritardo.

Obiettivo prioritario della proposta di legge è, in questa direzione, quello di rafforzare il ruolo della Regione nell'esercizio delle competenze attribuitele dall'ordinamento, al fine di assicurare una governance più efficace del sistema educativo regionale e di promuovere una stabile collaborazione tra Stato, Regione, città metropolitane e province, enti locali, istituzioni scolastiche autonome, università, sistema della formazione professionale e tutti i soggetti della comunità educante.

La cornice valoriale della proposta di legge.

La cornice valoriale entro la quale si articola la proposta di legge regionale per il sistema istruzione della Sardegna non può che essere quella della Carta costituzionale.

Essa traccia con chiarezza i principi, purtroppo ancora in gran parte disattesi, in base ai quali costruire un sistema educativo in grado di:

- a) garantire libertà e eguaglianza;
- b) rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana,
- c) fornire agli studenti un corredo di valori, conoscenze e competenze per fronteggiare i fattori di complessità della società contemporanea, per promuovere il loro attivo inserimento nel mondo del lavoro e per contribuire a costruire una società più giusta, equa e solidale.

A partire dagli anni '60 sono state avviate importanti riforme per l'attuazione del dettato costituzionale (scuola media unificata, legge n. 517 del 1977, riforma della scuola elementare, normativa

sull'inclusione), tutte misure che hanno permesso l'accesso all'istruzione a un numero sempre maggiore di persone ma che, a ben vedere, hanno garantito solo una eguaglianza formale e non sostanziale in campo educativo, tanto che nel passaggio, dalla scuola "per pochi" alla scuola "per tutti", dalla scuola d'élite alla scuola di massa, si sono presentate le gravi criticità summenzionate, soprattutto nelle aree più svantaggiate del Paese come la Sardegna.

La riforma dell'autonomia, concepita a suo tempo per introdurre, in un sistema rigido, elementi di dinamicità (autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo) e per attuare un progetto formativo calibrato sui bisogni degli studenti e dei loro contesti di appartenenza non è mai realmente decollata perché, tra riforme e controriforme prive di reali investimenti, non sono stati garantiti i requisiti essenziali per farla funzionare, soprattutto nelle aree più svantaggiate del Paese, quali la riqualificazione degli edifici scolastici per la creazione di spazi funzionali ad una didattica di qualità basata sulla differenziazione metodologica e sulla apertura della scuola al territorio, lo sviluppo delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e didattiche dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei formatori e di tutti i soggetti impegnati nel campo dell'istruzione, l'azione sinergica di tutti i soggetti che a vario titolo coinvolti in materia, la collaborazione tra le scuole per una "progettazione integrata" nei territori, il raccordo tra istruzione, formazione professionale, formazione terziaria e mondo del lavoro, organiche azioni di welfare per supportare il diritto allo studio per le famiglie più bisognose e per i territori geograficamente, socialmente ed economicamente più svantaggiati.

La proposta di legge, muovendo da questi presupposti, nei primi articoli declina principi e finalità volti ad ancorare saldamente la nostra scuola ai principi di equità, giustizia, solidarietà che discendono dalla nostra Costituzione e nei successivi articoli mira a garantire e a potenziare i suddetti requisiti con misura efficaci al fine di rimettere in cammino il sistema dell'istruzione in Sardegna e di far fronte ai suoi punti di debolezza.

Obiettivi prioritari della proposta di legge.

Integrare in modo funzionale gli strumenti di governance per potenziare la collaborazione interistituzionale.

Al fine di superare la debolezza del sistema educativo derivante dalla suddivisione delle competenze conseguente al decentramento amministrativo e alla modifica del titolo V della Costituzione, di rafforzare la "cultura della rete" e attivare efficaci sinergie tra le azioni dei vari soggetti coinvolti in materia di istruzione, uno degli elementi strategici della proposta di legge è da rinvenirsi proprio nell'integrazione funzionale degli strumenti di collaborazione interistituzionale, molti dei quali già previsti dalla normativa vigente, ma privi di una sostanziale efficacia perché non inseriti in un quadro di riferimento organico.

Riqualificare il sistema educativo dell'infanzia attraverso l'attuazione delle misure previste dal "Sistema integrato 0-6 anni":

Il "Sistema Integrato 0-6 anni" è stato disegnato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per superare la frammentazione che ha contraddistinto tradizionalmente il variegato mondo dei servizi per la prima infanzia costituito da nidi, micronidi, sezioni primavera e altri servizi (fascia 0-3 anni) e le scuole dell'infanzia pubbliche e private (fascia 3-6 anni), ciò al fine di garantire coerenza, organicità e continuità ai percorsi educativi e di supportare la crescita armonica e lo sviluppo cognitivo, socio-affettivo e relazionale dei bambini. L'implementazione del sistema prevede un complesso sistema di "governance" multilivello con competenze statali, regionali e comunali.

Neuralgica è la funzione della Regione a cui compete la programmazione e lo sviluppo del sistema 0-6 sulla base delle specifiche esigenze di contesto, la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi, la

definizione delle linee d'intervento per il supporto professionale al personale, il monitoraggio e la valutazione del sistema.

Riordinare e "mettere a sistema" gli interventi finalizzati a supportare le istituzioni scolastiche autonome del I e del II ciclo di istruzione.

Nel rispetto degli ordinamenti e delle finalità del I e del II ciclo di istruzione la proposta di legge mira a supportare le azioni educative delle istituzioni scolastiche promuovendo la "cultura della rete", auspicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e mai adeguatamente sviluppata, al fine di favorire la costruzione - con la Regione in cabina di regia - di "progetti formativi integrati" nei territori basati su un'ampia concertazione tra tutti i soggetti coinvolti a livello locale in materia di istruzione, orientati a mitigare la competizione tra singole autonomie scolastiche, a rafforzare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, ad evitare azioni disgiunte e/o sovrapposizioni disfunzionali alla qualità dell'istruzione.

La Regione individua, quali strumenti privilegiati atti a favorire la proficua sottoscrizione di accordi di collaborazione a livello locale e la progettazione condivisa i "patti educativi di comunità", prevedendo in essi oltre alla partecipazione delle reti di scuole, degli enti locali, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), delle aziende sanitarie locali (ASL), anche quella dei rappresentanti delle associazioni del "terzo settore", degli studenti e dei genitori, dei centri culturali quali teatri, musei, biblioteche e di ogni altro soggetto che possa contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione.

A supporto delle singole scuole, delle reti di scuole, dei "patti educativi di comunità", la proposta di legge prevede altresì l'istituzione dei centri di servizio e supporto (CSS) con compiti di informazione, formazione, ricerca, consulenza, documentazione, accompagnamento progettuale, supporto alla rendicontazione e alla diffusione delle buone pratiche.

Adattare l'offerta formativa ai bisogni del contesto isolano anche attraverso linee guida e di indirizzo.

Adattare l'offerta formativa ai bisogni del contesto isolano significa non solo avviare interventi per contrastare le criticità che affliggono da tempo la nostra scuola come la dispersione, il crescente disagio giovanile o per potenziare i processi inclusivi mediante l'efficace integrazione dei servizi educativi con quelli sanitari e socio-assistenziali, ma anche valorizzare il grande patrimonio materiale e immateriale della Sardegna, a partire dalla promozione della lingua e dalla cultura sarda, delle sue ricchezze ambientali, paesaggistiche, storiche e archeologiche, dall'intelligente utilizzo delle sue inesauribili fonti energetiche per una corretta transizione ecologica e per la progettazione di modelli di sviluppo equi e sostenibili di cui la Sardegna potrebbe configurarsi come innovativo laboratorio.

Tutti interventi per i quali la proposta di legge prevede specifiche misure da attuarsi anche attraverso linee guida e di indirizzo da adottarsi con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Raccordare in modo funzionale il secondo ciclo di istruzione alla formazione post secondaria (ITS, università, AFAM).

La proposta di legge promuove e sostiene il funzionale raccordo tra il secondo ciclo di istruzione e il sistema dell'istruzione post-secondaria dell'università, dell'istruzione tecnologica superiore (ITS), dell'alta formazione accademica e musicale (AFAM) per lo sviluppo culturale, economico e sociale della Sardegna, per la adeguata valorizzazione del suo patrimonio materiale e immateriale, per la promozione di politiche formative ad alta specializzazione capaci di assumere un ruolo propulsivo nella progettazione del lavoro del futuro.

Tenuto conto delle specifiche competenze della Regione Sardegna in materia, particolare attenzione si è data in questa direzione alla realizzazione di "poli tecnico professionali" e allo sviluppo

di proficue sinergie tra l'istruzione e la formazione professionale e i percorsi di alta specializzazione degli ITS-Academy.

Sviluppare l'innovazione e la ricerca psico-pedagogica e metodologico-didattica e promuovere la qualificazione professionale del personale scolastico e del personale di tutti i soggetti istituzionali coinvolti in materia di istruzione.

Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di formazione iniziale e in servizio del personale del sistema di istruzione, la Regione, attraverso la proposta di legge, sostiene la ricerca e l'innovazione psico-pedagogica e metodologico-didattica - anche mediante la stipula di convenzioni e accordi di rete tra autonomie scolastiche, istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), università, organismi di ricerca regionali, nazionali e internazionali e associazioni di categoria accreditate - a sostegno della qualificazione dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei formatori professionali per lo sviluppo di adeguate competenze progettuali, organizzative, metodologiche, didattiche, orientate a soddisfare gli specifici bisogni educativi formativi del territorio regionale.

Riconoscendo che la qualità del sistema di istruzione dipende non solo dallo sviluppo professionale del personale scolastico ma anche di quello degli altri organi istituzionali che a vario titolo hanno competenza in materia (enti locali, Regione, uffici scolastici regionali e ambiti territoriali scolastici, Aziende sanitarie locali (ASL), ecc.), la Regione, di concerto con gli enti di appartenenza, incentiva e promuove, anche mediante apposite linee guida, azioni di formazione, riqualificazione, incontro e scambio culturale per detto personale.

Riaffermare le competenze della Regione e degli enti locali in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale.

La proposta di legge, al titolo VII, ribadisce le competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa territoriale che discendono dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e che hanno permesso alla Regione fino al 2023 di procedere al "dimensionamento" scolastico con margini di manovra sui criteri da adottare a partire dalle esigenze locali, ciò in perfetta coerenza con tutta la normativa sull'autonomia scolastica.

Competenze che necessitano di essere riaffermate perché in larga misura sovrastate dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e dal decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, che hanno rovesciato il paradigma tradizionale - che muoveva "dal basso" a partire dai bisogni dei territori - introducendo "dall'alto", criteri nazionali basati sul numero previsionale degli studenti iscritti per Regione e che hanno di fatto azzerato le prerogative regionali con effetti devastanti negli ultimi tre anni sulla rete scolastica della Sardegna.

Descrizione dell'articolato della proposta di legge.

L'articolato disciplina i principi e le finalità del sistema educativo regionale, individua i soggetti istituzionali coinvolti e le rispettive competenze, definisce gli strumenti di governance e di collaborazione interistituzionale, regola il sistema integrato 0-6 anni, coordina le azioni per supportare il primo e il secondo ciclo di istruzione, l'istruzione e la formazione professionale, il diritto allo studio, l'orientamento, l'inclusione, la programmazione della rete scolastica, l'edilizia scolastica, la ricerca e l'innovazione educativa, prevedendo strumenti di monitoraggio e valutazione finalizzati al continuo miglioramento della qualità del sistema di istruzione regionale.

La proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo della Sardegna, rendendolo maggiormente integrato, inclusivo, innovativo e capace di rispondere ai bisogni delle persone e dei territori, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Isola.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, disciplinando il sistema educativo regionale della Sardegna nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna e della normativa nazionale ed europea di riferimento.

L'articolo 2 individua i principi generali del sistema educativo regionale, ponendo al centro il diritto all'istruzione, l'inclusione, le pari opportunità, la libertà di insegnamento, la collaborazione istituzionale e la valorizzazione dell'autonomia scolastica.

L'articolo 3 individua le finalità della legge, promuovendo il miglioramento dei livelli di istruzione, il contrasto alla dispersione scolastica, l'inclusione, l'innovazione educativa, l'orientamento e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

L'articolo 4 individua i soggetti che compongono il sistema educativo regionale e ne definisce il ruolo nell'organizzazione del sistema di istruzione.

L'articolo 5 richiama le competenze attribuite allo Stato in materia di istruzione, nel rispetto del riparto costituzionale delle funzioni.

L'articolo 6 definisce le competenze della Regione in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento e sviluppo del sistema educativo regionale.

L'articolo 7 definisce le competenze delle province e delle città metropolitane in materia di edilizia scolastica, programmazione della rete scolastica e servizi di supporto al secondo ciclo di istruzione.

L'articolo 8 definisce le competenze dei comuni in materia di servizi educativi, diritto allo studio, edilizia scolastica del primo ciclo di istruzione e interventi di sostegno agli studenti.

L'articolo 9 definisce le tre dimensioni dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo- e ne declina i relativi strumenti.

L'articolo 10 definisce le misure per l'attuazione su scala regionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, definendone finalità, principi e modalità di organizzazione.

L'articolo 11 declina le caratteristiche i servizi educativi per la prima infanzia, e ne promuove la qualità, la diffusione sul territorio e l'integrazione con il sistema educativo regionale.

L'articolo 12 definisce il ruolo e le funzioni delle scuole dell'infanzia nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni, favorendo la continuità educativa.

L'articolo 13 disciplina l'implementazione i coordinamenti pedagogici territoriali e i poli per l'infanzia quali strumenti di coordinamento, qualificazione e sviluppo del sistema integrato 0-6 anni.

L'articolo 14 disciplina la governance del sistema integrato 0-6 anni, definendo le competenze dello Stato, della Regione e dei comuni individuando nel Comitato paritetico regionale l'organismo di raccordo istituzionale, monitoraggio e coordinamento del sistema.

L'articolo 15 richiama l'ordinamento e le finalità del primo ciclo di istruzione, evidenziandone il ruolo nella formazione della persona e nello sviluppo delle competenze di base.

L'articolo 16 richiama l'ordinamento del secondo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rafforzandone il raccordo con il mondo del lavoro e dell'alta formazione.

L'articolo 17 richiama la disciplina dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, definendo i principali obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 18 disciplina la programmazione e la gestione dell'edilizia scolastica, in capo alla Regione e agli enti locali, promuovendo la realizzazione di ambienti di apprendimento sicuri, innovativi, inclusivi e funzionali alla qualità dell'offerta educativa e prevedendo, per un loro ottimale utilizzo, la condivisione di spazi e attrezzature tra più scuole e il loro razionale funzionamento, al di fuori dell'orario scolastico, per l'apertura della scuola al territorio e per iniziative di carattere formativo, culturale, sociale, sportivo.

L'articolo 19 promuove lo sviluppo della cultura della rete tra le istituzioni scolastiche autonome, gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, favorendo l'attuazione dei patti educativi di comunità per rafforzare l'offerta formativa, contrastare la dispersione scolastica e promuovere una governance educativa condivisa.

L'articolo 20 disciplina le misure di supporto alle autonomie scolastiche, prevedendo interventi regionali finalizzati a rafforzarne la capacità organizzativa, progettuale e didattica.

L'articolo 21 introduce specifiche misure di sostegno per i territori particolarmente svantaggiati, al fine di ridurre i divari territoriali e garantire pari opportunità di accesso a un'offerta formativa di qualità.

L'articolo 22 definisce gli indirizzi regionali per l'utilizzo della quota di autonomia e di flessibilità del curriculum, con particolare riguardo alla valorizzazione della lingua e della cultura sarda.

L'articolo 23 promuove l'educazione alla cittadinanza attiva, favorendo la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e partecipi della vita democratica.

L'articolo 24 disciplina gli indirizzi regionali in materia di orientamento formativo e continuità educativa, accompagnando le studentesse e gli studenti nelle transizioni tra i diversi ordini di scuola e nelle scelte formative e professionali.

L'articolo 25 definisce gli indirizzi per i percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL), già percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), al fine di promuovere un corretto approccio al sistema delle professioni e rafforzare il raccordo tra sistema educativo e mondo del lavoro.

L'articolo 26 istituisce i centri di servizio e supporto (CSS) alle istituzioni scolastiche autonome, quali strutture di supporto tecnico, organizzativo e progettuale alle scuole.

L'articolo 27 promuove il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione delle persone che hanno interrotto il proprio percorso formativo, favorendo l'apprendimento permanente.

L'articolo 28 sostiene il ruolo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), valorizzando le funzioni nell'ambito dell'educazione permanente.

L'articolo 29 promuove i percorsi di istruzione di primo livello destinati agli adulti, favorendo il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'ordinamento.

L'articolo 30 promuove i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri, al fine di favorire la loro inclusione sociale e culturale.

L'articolo 31 promuove i percorsi di istruzione di secondo livello destinati agli adulti, favorendo il completamento dei percorsi scolastici e il conseguimento dei relativi titoli di studio.

L'articolo 32 valorizza il ruolo delle università della terza età, delle associazioni e degli altri soggetti che svolgono attività di educazione non formale rivolte alla popolazione adulta.

L'articolo 33 disciplina l'integrazione tra il sistema regionale di istruzione e quello della istruzione e formazione professionale (leFP), a garantire la intercambiabilità e reversibilità dei due canali formativi nonché a rafforzare il loro raccordo con il sistema produttivo e con le esigenze del territorio.

L'articolo 35 disciplina i percorsi di istruzione e formazione professionale in sistema duale, favorendo l'integrazione tra formazione e lavoro.

L'articolo 36 richiama il raccordo tra il secondo ciclo di istruzione i percorsi di istruzione terziaria degli ITS, del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 37 definisce il sistema degli ITS Academy, declinando le competenze statali e regionali e promuovendone lo sviluppo quale segmento strategico dell'alta formazione tecnologica.

L'articolo 38 individua i destinatari dei percorsi ITS Academy e ne definisce le principali caratteristiche e finalità.

L'articolo 39 promuove la costituzione dei poli tecnico professionali, favorendo l'integrazione tra istituzioni scolastiche, formazione professionale, università, ITS Academy e sistema produttivo.

L'articolo 40 valorizza il ruolo del sistema universitario e dell'AFAM, promuovendo forme di collaborazione con il sistema regionale dell'istruzione e della formazione.

L'articolo 41 definisce i bisogni educativi speciali (BES), individuandone le principali categorie e disciplinando gli strumenti didattici e organizzativi finalizzati a garantire l'inclusione e il diritto all'apprendimento.

L'articolo 42 disciplina le misure per l'attuazione della normativa nazionale in materia di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità, valorizzando il progetto di vita, il profilo di funzionamento e il piano educativo individualizzato (PEI).

L'articolo 43 disciplina gli interventi regionali volti a favorire il coordinamento tra i servizi sanitari, sociali, educativi e scolastici per l'attuazione del progetto di vita e del piano educativo individualizzato.

L'articolo 44 promuove l'integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie attraverso linee di indirizzo e accordi di collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di inclusione.

L'articolo 45 disciplina gli interventi regionali a sostegno delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), altri disturbi evolutivi e ulteriori bisogni educativi speciali, coordinandosi con la normativa regionale vigente.

L'articolo 46 disciplina le linee guida regionali per favorire l'accoglienza, l'integrazione e la piena inclusione scolastica delle alunne e degli alunni stranieri, promuovendo il dialogo interculturale e il sostegno linguistico.

L'articolo 47 promuove interventi multidisciplinari per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile, favorendo il coordinamento tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali, famiglie ed enti territoriali.

L'articolo 48 definisce gli interventi regionali per il diritto allo studio, prevedendo contributi, servizi e misure di sostegno economico finalizzati a garantire l'accesso all'istruzione e la frequenza scolastica.

L'articolo 49 definisce il sistema regionale delle borse di studio, definendone destinatari, criteri di assegnazione e modalità di gestione, anche con riferimento al diritto allo studio universitario.

L'articolo 50 coordina la presente legge con la disciplina del reddito di studio (REST), richiamandone finalità e ambito di applicazione senza modificarne il contenuto.

L'articolo 51 definisce gli interventi regionali e comunali per la fornitura gratuita o agevolata dei libri di testo e degli altri strumenti didattici destinati alle studentesse e agli studenti.

L'articolo 52 definisce i servizi di mensa scolastica, promuovendone la qualità nutrizionale, la sostenibilità e il ruolo quale strumento di attuazione del diritto allo studio.

L'articolo 53 disciplina i servizi di trasporto scolastico e le agevolazioni tariffarie, favorendo la mobilità delle studentesse e degli studenti e riducendo gli effetti del pendolarismo scolastico.

L'articolo 54 definisce gli interventi regionali a sostegno dei servizi residenziali presso i convitti nazionali della Sardegna, mediante l'erogazione di borse di studio per convittrici, convittori, semiconvittrici e semiconvittori.

L'articolo 55 promuove la ricerca e l'innovazione psico-pedagogica, metodologico-didattica e organizzativa, favorendo la collaborazione tra scuole, università, INDIRE ed enti di ricerca.

L'articolo 56 promuove il potenziamento e lo sviluppo delle competenze del personale scolastico e della formazione professionale attraverso attività di formazione, aggiornamento e qualificazione.

L'articolo 57 promuove la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti e delle amministrazioni coinvolte nelle politiche dell'istruzione, dell'inclusione e della formazione, al fine di rafforzare il coordinamento istituzionale.

L'articolo 58 istituisce la Conferenza regionale del sistema di istruzione quale sede stabile di confronto, consultazione e coordinamento tra Regione, Stato, enti locali, istituzioni scolastiche e altri soggetti del sistema educativo.

L'articolo 59 disciplina le conferenze territoriali provinciali e comunali, quali strumenti di raccordo tra gli enti del territorio per la programmazione dell'offerta formativa e dei servizi scolastici.

L'articolo 60 individua l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, definendone composizione, funzioni e compiti di analisi, monitoraggio e supporto alla programmazione regionale.

L'articolo 61 individua l'Anagrafe regionale delle studentesse e degli studenti quale strumento informativo a supporto della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione.

L'articolo 62 definisce il sistema regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, definendo il ruolo della Regione nel coordinamento annuale della pianificazione territoriale in raccordo con gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali.

L'articolo 63 disciplina i criteri e le modalità per la programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, assicurando il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e il rispetto delle esigenze educative dei territori.

L'articolo 64 disciplina i piani provinciali e metropolitani per la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica, attribuendo a province e città metropolitane il compito di predisporre le proposte da trasmettere alla Regione sulla base dei fabbisogni del territorio.

L'articolo 65 reca la norma finanziaria della legge, quantificando gli oneri in euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2026, individuandone la copertura finanziaria e disponendo le conseguenti variazioni del bilancio regionale.

L'articolo 66 contiene le disposizioni finali, precisando che la legge trova applicazione nel territorio della Regione nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regione.

L'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Ambito di applicazione, principi e finalità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione della Sardegna nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'ordinamento dell'Unione europea, delle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne, dei bambini e delle bambine e detta i principi generali in materia di istruzione e formazione in correlazione con le politiche regionali sul diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.

2. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le norme generali, i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione definiti a livello nazionale costituiscono la cornice entro la quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche educative.

Art. 2

Principi generali

1. La Regione individua nell'istruzione i presupposti essenziali per lo sviluppo integrale della persona nelle sue diverse dimensioni (cognitiva, affettiva, relazionale), per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per la coesione sociale, per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro e in generale per la crescita culturale e lo sviluppo economico della comunità isolana.

2. In coerenza con i principi costituzionali e le politiche formative europee per la società della conoscenza e la qualificazione delle risorse umane, la Regione garantisce ad ogni cittadina e ad ogni cittadino, per l'intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione in condizione di pari opportunità e di uguaglianza formale e sostanziale secondo quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

3. La Regione nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione garantisce la libertà di insegnamento quale fondamento della libertà di pensiero e del pluralismo ideologico.

4. La Regione in base all'articolo 34 della Costituzione, letto in combinato disposto con l'articolo 3, adotta ogni misura opportuna affinché possano essere garantiti il diritto all'istruzione e all'apprendimento di tutte le studentesse e di tutti gli studenti attraverso la frequenza e la fruizione di percorsi formativi di qualità, in grado di fornire loro un corredo di conoscenze, competenze e valori adeguato a fronteggiare gli elementi di complessità della cultura, dell'economia e della società attuali e di favorire un proficuo inserimento lavorativo e sociale.

5. La Regione, in coerenza con i principi solidaristici della Costituzione, promuove un'educazione volta ad incentivare il dialogo e la cooperazione, a negoziare le differenze di opinione, a mediare i conflitti, al fine di gettare le basi per la costruzione di una società improntata al rispetto reciproco, alla pace e alla non violenza.

6. La Regione, in linea con l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU), promuove una educazione che si configuri come fondamento per lo sviluppo di una società equa e sostenibile e di una cittadinanza globale che riconosca la diversità culturale come una risorsa.

7. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e degli enti locali, promuove il loro raccordo funzionale e ne favorisce il coordinamento con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, con le associazioni del terzo settore e con i soggetti dell'educazione non formale, per lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sull'unitarietà e sulla progettazione condivisa di tutti soggetti coinvolti nei processi educativi.

8. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti tutelati dalla Costituzione, la Regione sostiene lo sviluppo ed il rafforzamento dell'offerta formativa rendendola più rispondente ai bisogni di tutte e tutti e di ciascuna e di ciascuno, favorendone l'equilibrata articolazione nell'intero territorio regionale con attenzione alle aree economicamente più deboli e svantaggiate, con particolare riguardo a quelle montane e delle piccole isole.

9. La Regione, ai sensi della normativa vigente, promuove la piena inclusione delle persone in condizione di disabilità e/o con altri bisogni educativi speciali che si trovino in situazioni di svantaggio e/o di disagio individuale e sociale e a tal fine promuove il raccordo funzionale tra tutti i soggetti coinvolti nella loro presa in carico.

10. La Regione, al fine di garantire la piena inclusione delle straniere immigrate e degli stranieri immigrati, che godono del diritto all'istruzione in condizione di parità con le cittadine italiane ed i cittadini italiani, promuove l'adeguamento dell'offerta formativa orientando metodologie e contenuti anche attraverso attività di mediazione linguistica e culturale.

11. La Regione sostiene il rafforzamento del rapporto scuola-famiglia per la realizzazione di una proficua corresponsabilità educativa e per il pieno adempimento del dovere-diritto all'istruzione delle figlie e dei figli di cui dall'articolo 30 della Costituzione.

Art. 3

Finalità

1. La Regione sostiene lo sviluppo cognitivo e socioaffettivo delle persone fin dalla prima infanzia e promuove tutte le misure utili a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, psicofisico e culturale che ne impediscono il pieno dispiegamento.

2. La Regione indirizza le proprie azioni al fine di elevare i livelli di istruzione e formazione fino a 18 anni o almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale e migliorare le conoscenze e competenze di tutti e di ciascuno in coerenza con l'evoluzione dei saperi nella società contemporanea.

3. La Regione, nel sostenere percorsi d'istruzione che garantiscano l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze scientifiche e culturali e lo sviluppo del pensiero critico, promuove, in linea con gli orientamenti più avanzati della ricerca pedagogica e didattica, la diffusione di modelli innovativi di insegnamento-apprendimento per la formazione di cittadine e cittadini responsabili e consapevoli, capaci di inserirsi in maniera attiva e propositiva nella società, nella cultura e nel mercato del lavoro e di concorrere alla costruzione di una società più

giusta ed equa secondo la cultura solidaristica che permea i principi fondamentali della Costituzione.

4. La Regione, al fine di favorire il coordinamento delle azioni dei diversi soggetti competenti in materia di istruzione, promuove opportune e concrete misure di governance, valorizzando il metodo della collaborazione e concertazione interistituzionale per un efficace sviluppo della cultura della rete e per la costruzione di progetti formativi integrati, sia a livello locale che regionale, orientati a rafforzare la qualità dell'istruzione.

5. La Regione sostiene la conoscenza, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio materiale, immateriale e plurilingue della Sardegna.

6. La Regione promuove lungo tutto il percorso scolastico una formazione orientativa e un orientamento formativo al fine di educare le studentesse e gli studenti a scelte responsabili e consapevoli quali imprescindibili condizioni per contrastare la dispersione, garantire una proficua continuità didattica tra i diversi ordini e gradi di scuola e un attivo inserimento nel mondo del lavoro.

7. La Regione promuove lo sviluppo dell'educazione delle adulte e degli adulti per il loro proficuo reinserimento nel sistema formale di istruzione e la riqualificazione delle loro conoscenze e competenze.

8. La Regione favorisce l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel rispetto dell'autonomia e della dignità dei due percorsi.

9. La Regione promuove il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e gli istituti tecnologici superiori, l'università e il tessuto produttivo, anche al fine di alimentare un circuito virtuoso con il mondo della ricerca e dell'economia locale che valorizzi l'istruzione e la formazione come volano dello sviluppo culturale, economico e sociale della Sardegna.

10. La Regione, al fine di contrastare le condizioni di svantaggio che ledono la dignità umana, di tutelare il valore della diversità e di impedire che le differenze si traducano in disuguaglianze, promuove una scuola pienamente inclusiva capace di aprire opportunità per il futuro a tutte e tutti e a ciascuna e a ciascuno.

11. Per soddisfare le finalità di cui al comma 10 la Regione sostiene interventi sistematici per l'inclusione e il contrasto al disagio giovanile basati sull'efficace integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie.

12. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, quale strumento privilegiato per trasformare la comunità scolastica in una vera comunità di apprendimento e di pratica.

13. La Regione in collaborazione con l'università, con le articolazioni territoriali del Ministero competente in materia di istruzione, con le istituzioni scolastiche autonome e con altri centri di ricerca, promuove l'innovazione, la ricerca psico-pedagogica e metodologico-didattica e sostiene azioni di formazione e aggiornamento del personale orientate a favorire la crescita dei profili e delle competenze delle operatrici scolastiche e degli operatori scolastici e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in materia di istruzione e formazione.

14. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, sviluppa, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema e ottimizzare l'uso delle risorse.

Titolo II

Sistema di istruzione regionale

Capo I

Soggetti del sistema di istruzione regionale e ripartizione delle competenze

Art. 4

Soggetti del sistema di istruzione regionale

1. Sono soggetti del sistema educativo regionale, in attuazione del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e dell'articolo 117 della Costituzione e in generale di quanto previsto dal Titolo V della Costituzione:

- a) lo Stato;
- b) la Regione;
- c) le province e le città metropolitane;
- d) i comuni;
- e) le istituzioni scolastiche autonome del primo e del secondo ciclo (statali e paritarie).

2. Gli istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) in stretto raccordo con la programmazione della formazione professionale regionale e nel rispetto della intercambiabilità dei due canali.

Art. 5

Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione lo Stato ha competenza esclusiva in materia di istruzione relativamente alle norme generali, ai principi fondamentali, ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Attraverso tali strumenti il Ministero competente in materia di istruzione coordina le politiche educative nazionali, definisce gli ordinamenti scolastici, gestisce il personale e valuta il sistema.

Art. 6

Competenze della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, ha potestà attuativo-integrativa in materia di istruzione di ogni ordine e grado e, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, e successive modifiche ed integrazioni, ha potestà primaria in materia di istruzione professionale.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha competenza di legislazione concorrente in materia di istruzione e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Dette competenze si applicano in alternativa a quelle previste dallo Statuto

speciale in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

3. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) programma l'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) programma, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, la rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando in coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata;
- c) suddivide, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, il territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) determina il calendario scolastico;
- e) definisce i contributi da assegnare alle scuole non statali;
- f) programma l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo dell'edilizia scolastica in collaborazione con i comuni, le città metropolitane e le province;
- g) programma e implementa il sistema di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (sistema integrato 0-6 anni), secondo le specifiche esigenze territoriali, sulla base delle indicazioni del piano di azione nazionale pluriennale;
- h) definisce le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato 0-6 anni, per quanto di competenza e in raccordo con il piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordi-

- no delle disposizioni legislative vigenti), e successive modifiche ed integrazioni;
- i) promuove l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali, previsti dal sistema integrato 0-6 anni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali e in coerenza con quanto deliberato dal Comitato paritetico;
 - j) definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia;
 - k) promuove il raccordo funzionale tra istituzioni scolastiche autonome ed enti locali e il loro coordinamento con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, con le associazioni del terzo settore e con i soggetti dell'educazione non formale presenti nel territorio per lo sviluppo di un sistema formativo integrato fondato sulla progettazione condivisa;
 - l) nella prospettiva di progettazione condivisa di cui alla lettera k) supporta, con specifiche misure, le iniziative delle istituzioni scolastiche autonome, dei comuni, delle province e degli organismi formativi, finalizzate ad innalzare la qualità dell'istruzione e degli apprendimenti, a contrastare e prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile;
 - m) promuove interventi integrati e multidisciplinari di orientamento scolastico e di educazione alla salute;
 - n) sviluppa e attua, in raccordo con le istituzioni scolastiche autonome, con gli enti e gli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione, con l'università, con i centri di ricerca, programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché azioni di sviluppo della qualità delle istituzioni scolastiche autonome e degli organismi formativi accreditati;
 - o) definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati dell'istruzione e formazione professionale nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
 - p) promuove il coordinamento e l'integrazione tra scuola, formazione professionale, università, istituti tecnologici superiori e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e attivazione di apposite reti, accordi di programma, protocolli di intesa;
 - q) adotta un sistema di monitoraggio e valutazione del sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle istitu-

zioni scolastiche autonome e dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione in coerenza con il sistema nazionale di valutazione.

Art. 7

Competenze delle province e delle città Metropolitane

1. Ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, le province e le città metropolitane svolgono le seguenti funzioni:

- a) sono responsabili della costruzione, gestione, pianificazione e utilizzo degli edifici scolastici del secondo ciclo di istruzione;
- b) assegnano risorse annuali per sostenere le spese di funzionamento delle scuole del secondo ciclo e provvedono alla fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari al loro funzionamento;
- c) previa concertazione con i comuni e le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo approvano i piani provinciali della rete scolastica comprensivi delle proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica, in attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa territoriale;
- d) promuovono e coordinano i servizi educativi e di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per gli alunni e le alunne disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
- e) attuano progetti per garantire la continuità tra i diversi cicli scolastici e coordinano azioni di orientamento in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome e i comuni del territorio;
- f) coordinano le conferenze provinciali e metropolitane di cui al Titolo VI.

Art. 8

Competenze dei comuni

1. Ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) sono responsabili della costruzione, gestione, pianificazione e utilizzo degli edifici scolastici del primo ciclo di istruzione;
- b) sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori e adulti;
- c) promuovono, in coerenza con la programmazione regionale, i coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) previsti dal sistema integrato 0-6 anni;
- d) promuovono, in coerenza con la programmazione regionale, la costituzione dei poli per l'infanzia previsti dal sistema integrato 0-6 anni e supportano i CPT per una organica programmazione della loro offerta formativa;
- e) assegnano risorse annuali per sostenere le spese di funzionamento delle scuole statali dell'infanzia e del primo ciclo e provvedono alla fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari al loro funzionamento;
- f) relativamente alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, provvedono, in attuazione dei piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica, alla proposta di istituzione, trasferimento e soppressione di scuole secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale;
- g) si occupano, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo, della gestione operativa dei servizi mensa;
- h) coordinano le conferenze comunali di cui al Titolo VI;
- i) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni e le alunne

- disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione;
- j) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica;
 - k) attuano progetti per garantire la continuità tra i diversi cicli scolastici;
 - l) promuovono e sostengono iniziative di educazione per adulti e adulte.

Art. 9

Competenze delle istituzioni scolastiche autonome

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 14, della legge n. 107 del 2015, le istituzioni scolastiche autonome esercitano la loro autonomia funzionale adattando i loro piani triennali dell'offerta formativa, piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), alle esigenze locali e agli specifici bisogni degli studenti e delle studentesse, nel rispetto delle normative statali e delle competenze di regioni ed enti locali, nell'ambito delle dimensioni dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa le istituzioni scolastiche autonome:

- a) adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti e delle docenti, ogni modalità che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa;
- b) adattano il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal PTOF, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle regioni;
- c) organizzano in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle

single discipline sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche autonome regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni e delle alunne. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune tra cui:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni e alle alunne in condizione di disabilità;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni e alunne provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

4. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche autonome, singolarmente o tra loro associate e tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, curano tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti

istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

Capo II

Sistema educativo per l'infanzia

Art. 10

Ordinamento e finalità del sistema integrato 0-6 anni

1. L'ordinamento del sistema educativo per l'infanzia è disciplinato dal decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo della legge n. 107 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il sistema integrato 0-6 anni allo scopo di unificare i servizi educativi per la prima infanzia, fascia 0-3 anni, e la scuola dell'infanzia, fascia 3-6 anni.

2. Il sistema integrato 0-6 anni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017, è volto a superare la frammentazione che ha tradizionalmente caratterizzato i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole dell'infanzia, assicurando la coerenza, la continuità e l'organicità dei percorsi educativi e formativi, nonché l'armonico sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, nel rispetto dei principi costituzionali diretti alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e in vista del progressivo inserimento nella scuola primaria, oltre che l'ottimizzazione delle risorse, la condivisione di strutture, spazi, strumenti e professionalità, e la stipula di protocolli d'intesa, accordi di rete e forme di cooperazione istituzionale, nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti.

3. Il sistema integrato 0-6 anni, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla cura delle bambine e dei bambini dalla nascita sino ai sei anni;
- b) assicurare, nel rispetto degli indirizzi nazionali e delle competenze statali, adeguati livelli di qualità pedagogica, organizzativa e strutturale;
- c) promuovere l'inclusione educativa e prevenire precocemente disuguaglianze, svantaggi e

- condizioni di fragilità personale, familiare, sociale e territoriale;
- d) favorire la continuità del percorso educativo da zero a sei anni e il raccordo pedagogico, didattico e organizzativo con la scuola primaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

4. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento, la Regione si conforma ai principi di qualità, accessibilità, omogeneità territoriale, sostenibilità organizzativa e corresponsabilità educativa con le famiglie.

Art. 11

I servizi educativi per la prima infanzia

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, i servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati, accolgono le bambine e i bambini dalla nascita fino ai trentasei mesi di età e sono costituiti da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, i servizi educativi per la prima infanzia sono gestiti dagli enti locali, in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, i nidi d'infanzia accolgono le bambine e i bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi e concorrono, in collaborazione con le famiglie, alla cura, all'educazione, alla socializzazione e allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

4. I micronidi si distinguono dai nidi d'infanzia per la limitata capacità di accoglienza e per la maggiore flessibilità organizzativa e oraria, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente.

5. Le sezioni primavera accolgono le bambine e i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni, nel rispetto dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive

modifiche ed integrazioni.

6. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e sostengono i bisogni delle famiglie mediante forme flessibili e diversificate di offerta educativa. Essi si distinguono in spazi gioco, centri per bambine e bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Tutte le tipologie di servizi educativi per l'infanzia di cui al presente articolo concorrono, secondo le modalità definite dalla programmazione regionale e locale, al sistema integrato 0-6 anni, partecipano ai CPT di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e collaborano con le scuole dell'infanzia, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di garantire la continuità educativa, l'inclusione e la qualità dei percorsi.

8. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, degli indirizzi nazionali relativi al sistema integrato 0-6 anni e delle competenze degli enti locali e delle istituzioni scolastiche autonome, adotta linee guida regionali e promuove la formazione del personale e la stipula di protocolli di rete, al fine di favorire il raccordo tra i servizi educativi per la fascia 0-3 anni e le scuole dell'infanzia per la fascia 3-6 anni, assicurando integrazione, innovazione e inclusione educativa.

9. La Regione promuove la diffusione dei servizi educativi per l'infanzia anche nelle aree territorialmente svantaggiate, nelle zone interne, nei piccoli comuni, nelle zone montane e nelle piccole isole, attraverso azioni di sostegno alla gestione, alla qualificazione dell'offerta e alla creazione di nuove strutture, nel rispetto della normativa statale vigente, della programmazione regionale e delle competenze degli enti locali.

10. La programmazione regionale promuove il progressivo ampliamento dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia, al fine di ridurre i divari territoriali e concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei di copertura dei servizi, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con il piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato 0-6 anni.

11. La Regione definisce gli standard minimi di qualità strutturale, organizzativa e peda-

gogica dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa statale vigente, degli indirizzi nazionali per il sistema integrato 0-6 anni e degli atti adottati nelle sedi di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, ferme restando le competenze degli enti locali in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo.

12. Fino all'adozione del regolamento regionale attuativo della presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il decreto legislativo n. 65 del 2017, e con la presente legge, le disposizioni del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), adottato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione).

Art. 12

Le scuole dell'infanzia

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, le scuole dell'infanzia operano in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Esse, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accolgono le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.

2. Sulla base della normativa statale vigente, le scuole dell'infanzia si distinguono nelle

seguenti tipologie:

- a) scuole dell'infanzia statali, istituite e funzionanti nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e facenti capo alle istituzioni scolastiche autonome statali competenti secondo l'ordinamento vigente;
- b) scuole dell'infanzia paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi provvedimenti attuativi, quali componenti del sistema nazionale di istruzione.

3. Le scuole dell'infanzia, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, partecipano ai CPT di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 65 del 2017, al fine di contribuire alla qualità, alla continuità educativa e al monitoraggio dei percorsi educativi del sistema integrato 0-6 anni.

4. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, della disciplina sulla parità scolastica e delle competenze degli enti locali, favorisce la continuità educativa verticale 0-6 attraverso iniziative condivise tra servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, anche mediante protocolli di rete e attività di formazione congiunta del personale, in coerenza con gli indirizzi nazionali del sistema integrato 0-6 anni.

Art. 13

Coordinamenti pedagogici territoriali e poli per l'infanzia

1. Nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, i coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) e i poli per l'infanzia costituiscono strumenti fondamentali di raccordo, qualificazione e sviluppo delle politiche educative rivolte all'infanzia.

2. I CPT rappresentano strumenti di governance locale del sistema integrato 0-6 anni e concorrono a promuovere una maggiore integrazione tra i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi educativi. Essi favoriscono la costruzione di una rete stabile di collaborazione istituzionale e professionale, finalizzata ad assicurare continuità educativa, qualità dei percorsi, inclusione e omogeneità

dell'offerta sul territorio regionale.

3. I CPT, nel rispetto della normativa statale vigente, degli indirizzi nazionali e regionali e dell'autonomia dei soggetti coinvolti, svolgono funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi erogati nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni. In particolare, favoriscono il raccordo pedagogico e organizzativo tra servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, promuovono la documentazione educativa, la ricerca pedagogica, la diffusione delle buone pratiche e la formazione in servizio del personale educativo e docente.

4. Fanno parte dei CPT, secondo le modalità definite dalla programmazione regionale e locale, i referenti comunali competenti in ambito socio-pedagogico, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia, i referenti pedagogici delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, i soggetti gestori pubblici e privati ed eventuali esperti esterni. La partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome avviene nel rispetto dell'autonomia scolastica, delle competenze degli organi collegiali e dell'assetto ordinamentale vigente.

5. La Regione sostiene il funzionamento dei CPT nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali, statali ed europee, in coerenza con il piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato 0-6 anni e con le finalità del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, i poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione destinate alle bambine e ai bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

7. I poli per l'infanzia costituiscono luoghi di integrazione educativa e organizzativa e si caratterizzano come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio. Al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse disponibili, essi possono prevedere la condivisione di servizi generali, spazi collettivi, strumenti, dotazioni e professionalità coinvolte nei

processi educativi, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali interessati.

8. Nell'ambito dei poli per l'infanzia può essere favorita la presenza di servizi di supporto alla genitorialità, sportelli psicopedagogici, spazi di consulenza educativa e ulteriori servizi integrati con il territorio, anche in raccordo con i servizi sociali, sanitari, culturali e ricreativi, al fine di rafforzare la presa in carico educativa e il sostegno alle famiglie.

9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le competenze e l'autonomia dei medesimi, programma e favorisce la costituzione dei poli per l'infanzia, in raccordo con le istituzioni scolastiche autonome interessate, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo a nuovi organismi dotati di autonomia scolastica.

10. I poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti proprietari degli edifici.

Art. 14

La governance del sistema integrato 0-6 anni:
compiti statali, regionali e comunali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il sistema integrato 0-6 anni si realizza attraverso un modello di governance multilivello, fondato sulla leale collaborazione tra Stato, Regione, enti locali, istituzioni scolastiche autonome e soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia. Tale modello è coordinato dal Comitato paritetico il quale assicura il raccordo tra gli indirizzi nazionali, la programmazione regionale e l'attuazione degli interventi a livello territoriale, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni statali nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni riguardano l'indirizzo, il coordinamento e il sostegno del sistema nazionale, nel rispetto delle competenze regionali e locali e dell'autonomia delle istituzioni scolasti-

che. Esse si esplicano, in particolare, mediante:

- a) l'adozione del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato 0-6 anni, delle linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei, degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia;
- b) l'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dagli atti di programmazione nazionale;
- c) la promozione di azioni di formazione del personale educativo e docente, nel rispetto delle competenze delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche autonome;
- d) la definizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del sistema integrato 0-6 anni;
- e) l'attivazione di un sistema informativo nazionale coordinato con le regioni e gli enti locali;
- f) la promozione di iniziative finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali nell'accesso ai servizi educativi e scolastici per l'infanzia.

3. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione esercita, nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nel rispetto degli indirizzi nazionali, delle competenze degli enti locali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare, la Regione:

- a) programma e promuove lo sviluppo del sistema integrato 0-6 anni secondo le specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione alle aree svantaggiate, ai piccoli comuni, alle zone interne, alle zone montane e alle piccole isole;
- b) definisce, nel rispetto degli indirizzi nazionali, le linee di intervento regionali per il supporto professionale al personale operante nel sistema;
- c) promuove i CPT d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso il Comitato paritetico regionale previsto al comma 5;
- d) favorisce la qualificazione del personale

- mediante piani di formazione integrata rivolti al personale educativo, docente, di coordinamento, ausiliario e dirigente, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
- e) promuove l'inclusione educativa mediante indirizzi e linee guida regionali rivolti alle bambine e ai bambini con disabilità, con bisogni educativi speciali, con svantaggio linguistico, culturale, sociale o economico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di inclusione scolastica e sociale;
 - f) definisce, nel rispetto della normativa statale, degli indirizzi nazionali e degli atti adottati nelle sedi di leale collaborazione, gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, nonché la disciplina regionale in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo, ferma restando la competenza degli enti locali all'esercizio delle relative funzioni amministrative;
 - g) sviluppa il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale e con gli strumenti di monitoraggio previsti dalla normativa vigente;
 - h) assicura il coordinamento regionale del sistema integrato 0-6 anni, favorendo coerenza, qualità e progressiva omogeneità dell'offerta educativa e scolastica nel territorio regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome e delle competenze degli enti locali;
 - i) nell'ambito della programmazione triennale, definisce obiettivi, priorità e criteri di riparto delle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, in coerenza con il piano di azione nazionale pluriennale e con particolare attenzione alle aree territorialmente svantaggiate;
 - j) istituisce un Osservatorio regionale per l'infanzia 0-6 anni, con funzioni di raccolta dati, analisi dei fabbisogni territoriali, monitoraggio della qualità dei servizi e formulazione di proposte per il miglioramento del sistema integrato 0-6 anni.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni concorrono, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente, all'attuazione del sistema integrato 0-6 anni a livello territoriale. In particolare, i comuni:

- a) gestiscono, in forma diretta o indiretta, i propri servizi educativi per l'infanzia e le proprie scuole dell'infanzia paritarie;

- b) favoriscono la costituzione e il funzionamento dei CPT, secondo gli indirizzi regionali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti gestori pubblici e privati e gli altri soggetti del territorio;
- c) concorrono alla programmazione dell'offerta educativa nel proprio territorio, al fine di favorire l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia;
- d) promuovono iniziative di formazione in servizio del personale, in coerenza con la programmazione regionale e nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
- e) favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie, secondo modalità coerenti con l'organizzazione dei servizi e con gli indirizzi regionali;
- f) promuovono iniziative ed esperienze di continuità educativa tra il sistema integrato 0-6 anni e il primo ciclo di istruzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- g) esercitano le funzioni amministrative in materia di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo sui servizi educativi per l'infanzia, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione;
- h) realizzano attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento complessivo dei servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio comunale;
- i) assicurano criteri trasparenti e uniformi di accesso ai servizi, anche mediante graduatorie, procedure condivise e strumenti digitali per l'iscrizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- j) promuovono azioni di collaborazione con aziende sanitarie, servizi sociali, istituzioni scolastiche autonome e soggetti del Terzo settore, al fine di favorire interventi educativi, sociali e sociosanitari integrati e precoci.

5. Il Comitato paritetico regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale, è composto da rappresentanti della Regione, dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna. Esso costituisce sede di raccordo istituzionale per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle attività e delle iniziative riguardanti il sistema integrato 0-6 anni realizzate in ambito regionale.

6. Il Comitato paritetico regionale elabora annualmente un rapporto pubblico sullo stato del sistema integrato 0-6 anni nel territorio regionale, contenente indicatori di qualità, dati di monitoraggio, criticità rilevate, fabbisogni territoriali e proposte di sviluppo, anche al fine di supportare la programmazione regionale e locale.

Capo III

Ordinamenti scolastici I e II ciclo e supporto all'autonomia scolastica per l'arricchimento dell'offerta formativa e per il contrasto alla dispersione

Art. 15

Ordinamento e finalità del I ciclo di istruzione

1. L'ordinamento del primo ciclo d'istruzione è disciplinato del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e opera tenendo conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 53 del 2003, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2004, il primo ciclo di istruzione costituisce il primo segmento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, ha durata complessiva di otto anni ed è articolato in:

- a) scuola primaria, di durata quinquennale;
- b) scuola secondaria di primo grado, di durata triennale.

3. In coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2004, e con le indicazioni nazionali vigenti, il primo ciclo di istruzione è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per lo sviluppo delle competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona e della progressiva maturazione delle competenze di cittadinanza.

4. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2004, e delle indicazioni nazio-

nali vigenti, la scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base quale primo esercizio dei diritti costituzionali, offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali, corporee ed etiche della persona, favorisce l'acquisizione dei saperi irrinunciabili e pone le premesse, attraverso le conoscenze e i linguaggi specifici di ciascuna disciplina, per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico e per la formazione di cittadine e cittadini consapevoli.

5. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 59 del 2004, e delle indicazioni nazionali vigenti, la scuola secondaria di primo grado potenzia l'alfabetizzazione di base attraverso i linguaggi e i saperi specifici delle discipline, intese come strumenti di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. Essa favorisce un'organizzazione articolata e progressivamente integrata delle conoscenze, promuove, attraverso le competenze disciplinari, lo sviluppo di competenze più ampie e trasversali, sostiene la piena realizzazione personale delle studentesse e degli studenti e la loro partecipazione attiva alla vita sociale, orientata ai valori della convivenza civile e del bene comune.

6. La scuola secondaria di primo grado stimola inoltre la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale, sostiene l'assunzione di un ruolo attivo della studentessa e dello studente nel proprio apprendimento, incoraggia la costruzione di un progetto personale di vita, organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. Essa fornisce occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, svolgendo un fondamentale ruolo educativo e orientativo per il successivo percorso di istruzione e formazione, e affianca alla lingua inglese, introdotta a partire dalla scuola primaria, lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea.

Art. 16

Ordinamento e finalità del II ciclo di istruzione

1. L'ordinamento del II ciclo di istruzione è disciplinato dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29 (Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi), adottato in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, e opera nel rispetto delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

2. Ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 il secondo ciclo di istruzione è articolato nelle scuole secondarie di secondo grado e nei percorsi di leFP.

3. Le scuole secondarie di secondo grado, alle quali accedono le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo

ciclo di istruzione, hanno durata quinquennale e si articolano nei percorsi liceali, tecnici e professionali, secondo i rispettivi ordinamenti, indirizzi, articolazioni e opzioni previsti dalla normativa statale vigente.

4. Ai sensi della legge n. 53 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 61 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i percorsi triennali e quadriennali di leFP, rientrano nell'ambito delle competenze regionali e sono rivolti alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, e delle indicazioni nazionali vigenti per i licei, i percorsi liceali sono finalizzati a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché possano porsi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisire conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni, e delle linee guida vigenti, i percorsi degli istituti tecnici sono finalizzati a fornire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, nonché competenze coerenti con le esigenze del sistema produttivo, del mondo del lavoro e delle professioni. Essi coniugano preparazione teorica e pratica e preparano le studentesse e gli studenti sia alla prosecuzione degli studi universitari e nei

percorsi di alta formazione tecnologica superiore, sia all'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, e delle linee guida vigenti, i percorsi degli istituti professionali sono finalizzati a formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del paese, garantendo l'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze culturali, scientifiche, tecniche e operative, coerenti con i profili di uscita dei rispettivi indirizzi di studio e con le esigenze dei territori e dei settori produttivi di riferimento.

8. I percorsi liceali, tecnici e professionali concorrono alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa statale vigente.

Art. 17

Obbligo di istruzione e obbligo formativo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Essa comprende il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere assolti nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o nei percorsi leFP.

2. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria è rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, e dai relativi modelli adottati con decreto ministeriale.

3. Ai sensi della legge n. 53 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa statale attuativa, per tutte le giovani e per tutti i giovani si applica il diritto-dovere all'i-

struzione e alla formazione, della durata di almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

4. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali, nelle scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nei percorsi di leFP, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché mediante istruzione parentale. Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107), in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidate o di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

6. I genitori delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione delle minori e dei minori. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito l'articolo 114 del decreto legislativo n. 297 del 1994, la sindaca o il sindaco e le dirigenti o i dirigenti scolastici esercitano le funzioni di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Restano ferme le disposizioni statali vigenti in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione delle e dei minori, incluse quelle introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 123 del 2023, convertito dalla legge n. 159 del 2023, e

successive modifiche ed integrazioni, in materia di rafforzamento della vigilanza, ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo e conseguenti comunicazioni all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.

Art. 18

Competenze della Regione e degli enti locali
nella realizzazione e gestione delle strutture e
delle infrastrutture scolastiche

1. Ai sensi della legge n. 23 del 1996, e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e nel rispetto delle competenze degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di edilizia scolastica. A tal fine, sviluppa i relativi piani di attuazione sulla base dell'analisi dei fabbisogni rilevati tramite l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES), integrati con le proposte degli enti locali competenti, e può concorrere al finanziamento degli interventi mediante risorse regionali, statali ed europee, anche attraverso specifiche leggi regionali.

2. La Regione assicura il raccordo unitario degli interventi regionali in materia di edilizia scolastica mediante l'unità organizzativa competente, anche attraverso l'Unità di progetto Iscol@, ove istituita o individuata dalla normativa e dagli atti organizzativi regionali vigenti, quale centro di coordinamento amministrativo degli interventi programmati.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio n. 23 del 1996, e dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, nel quadro della programmazione regionale degli interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova costruzione. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza, agibilità, accessibilità, igiene, sostenibilità ambientale ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, e dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le province e le città metropo-

litane provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti e istituzioni educative, nel quadro della programmazione regionale degli interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova costruzione. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza, agibilità, accessibilità, igiene, sostenibilità ambientale ed eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Gli enti locali competenti assicurano il costante aggiornamento dei dati strutturali, manutentivi e relativi alla sicurezza degli edifici scolastici nell'ARES. L'aggiornamento dei dati costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento dei finanziamenti regionali destinati all'edilizia scolastica, secondo criteri, termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, leale collaborazione e previa assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione.

6. Fermo restando il ruolo dello Stato nella definizione delle norme generali e dei livelli essenziali in materia di sicurezza, salubrità e agibilità degli edifici scolastici, la Regione provvede alla programmazione degli interventi, all'eventuale integrazione delle risorse finanziarie, alla promozione della cooperazione interistituzionale e al monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati. Gli enti locali, in qualità di soggetti proprietari e gestori degli edifici scolastici, curano la realizzazione, la localizzazione, la destinazione, la manutenzione e la gestione degli edifici, valorizzando l'architettura scolastica quale componente funzionale alla qualità dei processi educativi, all'innovazione didattica e al contrasto della dispersione scolastica.

7. Al fine di garantire il diritto allo studio, l'inclusione e il benessere psicofisico della comunità scolastica, la Regione promuove e sostiene, per il tramite degli enti locali competenti e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la realizzazione di spazi didattici flessibili, laboratori integrati e ambienti di apprendimento innovativi, accessibili e inclusivi, coerenti con i principi della progettazione universale, dell'Universal Design for Learning e con gli strumenti di flessibilità e modularità dell'autonomia didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

8. Per le finalità di cui al comma 7, la

Giunta regionale adotta linee guida concernenti la qualità degli spazi, degli arredi, delle dotazioni strumentali e degli ambienti di apprendimento, nel rispetto della normativa statale vigente, delle competenze degli enti locali proprietari degli edifici e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le linee guida regionali costituiscono indirizzo per gli interventi finanziati o cofinanziati dalla Regione.

9. La Regione assicura il coordinamento e il monitoraggio degli interventi edilizi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, statali o europee, favorendone la coerenza con i fabbisogni territoriali, con la programmazione della rete scolastica e con i PTOF elaborati dalle istituzioni scolastiche autonome.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, mediante l'utilizzo di risorse regionali, statali ed europee, promuove interventi diretti alla verifica e all'adeguamento impiantistico, energetico, strutturale, funzionale e pedagogico-didattico delle strutture scolastiche, alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive, alla manutenzione straordinaria, alla progettazione e costruzione di scuole innovative, sostenibili ed ecocompatibili.

11. La Regione può istituire fondi di rotazione o altri strumenti finanziari a favore degli enti locali competenti, finalizzati ad anticipare le spese di progettazione, indagine, verifica tecnica e predisposizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Nei casi previsti dalla normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, la Regione promuove l'utilizzo della modellazione informativa dell'edificio e delle infrastrutture (BIM), per la gestione del ciclo di vita dell'opera.

12. La Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, favoriscono il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico mediante:

- a) l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi tra più istituzioni scolastiche autonome, da attuarsi anche attraverso accordi di rete;
- b) l'apertura delle scuole al territorio, nell'ambito di una progettazione condivisa con le istituzioni scolastiche autonome, per la realizzazione di iniziative formative, culturali, sociali e di cittadinanza attiva, integrative del curriculum o extracurricolari, rivolte alla comunità educante;

- c) l'utilizzo degli edifici e dei locali scolastici, comprese palestre, impianti e attrezzature, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari, per attività culturali, ricreative, sportive e di interesse pubblico;
- d) il riutilizzo degli edifici scolastici non più in uso, previa verifica del pieno soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome presenti nel territorio, per attività culturali, sociali, educative e sportive di interesse pubblico, anche mediante forme di collaborazione o affidamento della gestione ad associazioni culturali, sportive, di volontariato e ad altri soggetti del Terzo settore, nel rispetto della normativa vigente.

13. Province, città metropolitane, comuni e istituzioni scolastiche autonome, secondo i rispettivi ambiti di competenza e in collaborazione tra loro, definiscono i criteri e le modalità organizzative per l'utilizzo degli edifici e dei locali scolastici di cui al comma 12, anche mediante i patti educativi di comunità di cui all'articolo 19 e con il coinvolgimento dei soggetti territoriali interessati.

14. La Regione, al fine di promuovere il benessere delle studentesse, degli studenti, del personale scolastico e della comunità locale, sviluppa le proprie azioni in materia di edilizia scolastica secondo il metodo della concertazione interistituzionale, anche mediante intese operative con lo Stato, gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti competenti. In caso di criticità procedurali che possano incidere sull'attuazione degli interventi programmati o determinare il rischio di perdita di risorse destinate all'edilizia scolastica, la Regione interviene tramite task force tecniche di supporto e affiancamento agli enti locali competenti.

15. Nei casi di perdurante inerzia degli enti locali beneficiari di finanziamenti regionali, statali o europei destinati all'edilizia scolastica, e qualora sussista il rischio concreto di perdita delle risorse o di grave pregiudizio per la sicurezza, l'agibilità o la continuità del servizio scolastico, la Giunta regionale, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, attiva strumenti sostitutivi previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche mediante l'Unità di progetto Iscol@ o altra struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e sussidiarietà.

Art. 19

Sviluppo della cultura della rete e implementazione dei patti educativi di comunità

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove e sostiene la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche autonome, favorendone il raccordo con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, a vario titolo, nei processi educativi, formativi, sociali e culturali del territorio.

2. Le reti di cui al comma 1 sono finalizzate, in via prioritaria, al rafforzamento dell'offerta formativa locale mediante una progettazione condivisa e integrata, capace di contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e le disuguaglianze territoriali, nonché di innalzare la qualità degli apprendimenti. A tal fine, esse favoriscono la realizzazione di progetti formativi integrati, fondati su corrette sinergie tra i diversi soggetti istituzionali e sociali competenti in materia di istruzione, educazione, formazione, inclusione e promozione culturale, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e interventi disgiunti non coerenti con la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento.

3. Le reti di cui al comma 1 sono altresì finalizzate al potenziamento dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, alla promozione dell'innovazione didattica, alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico, alla razionalizzazione dei servizi gestionali e amministrativi, alla promozione degli scambi e delle collaborazioni internazionali, nonché alla costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 39 della presente legge.

4. Per l'efficace funzionamento delle reti e per garantire la qualità dei progetti educativi e didattici realizzati in collaborazione interistituzionale, la Regione riconosce l'importanza del possesso di adeguate competenze progettuali, organizzative, comunicativo-relazionali, pedagogiche e metodologiche da parte dei soggetti coinvolti. A tal fine, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, con gli enti locali, con le università, con i centri di ricerca e con gli enti e gli organismi di formazione accreditati, promuove e sostiene,

nell'ambito delle azioni di cui al Titolo V, specifici interventi di formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei limiti delle risorse disponibili.

5. La Regione riconosce che lo sviluppo della cultura della rete richiede un modello di governance stabile, partecipato e coerente, idoneo ad assicurare coordinamento, sostenibilità e continuità alle azioni di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, enti locali e comunità territoriale. A tal fine, sono individuati quali strumenti privilegiati di collaborazione i patti educativi di comunità introdotti con decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), nel contesto straordinario dell'emergenza pandemica. I patti educativi di comunità sono accordi territoriali finalizzati contrastare la povertà educativa, prevenire la dispersione scolastica, ampliare le opportunità educative e rafforzare il rapporto tra scuola, territorio e comunità educante.

6. I patti educativi di comunità costituiscono strumenti di cooperazione territoriale volti alla realizzazione di una scuola aperta, partecipata e integrata nel contesto sociale, culturale, economico e produttivo del territorio.

7. I patti educativi di comunità favoriscono la concertazione e la sinergia tra i diversi soggetti della comunità educante. Possono farne parte, oltre alle istituzioni scolastiche autonome, agli enti locali e alle articolazioni territoriali del Ministero competente in materia di istruzione, anche le aziende sanitarie locali (ASL), i servizi sociali, le università, gli enti del Terzo settore, le associazioni delle studentesse e degli studenti e dei genitori, le organizzazioni culturali, sportive e ricreative, i musei, i teatri, le biblioteche, le fondazioni, le imprese socialmente responsabili e ogni altro soggetto in grado di contribuire al miglioramento e al potenziamento della qualità dell'istruzione e dell'offerta educativa territoriale.

8. La Regione promuove una governance efficace dei patti educativi di comunità mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo confronto con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali interessati. La deliberazione prevede:

- a) l'adozione di linee guida regionali per la promozione, la sottoscrizione, la gestione

- operativa, il monitoraggio e la valutazione dei patti educativi di comunità;
- b) la promozione di cabine di regia a livello comunale, sovracomunale o di singolo patto educativo di comunità, con compiti di progettazione condivisa, coordinamento operativo, monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi;
 - c) l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale con funzioni di indirizzo, raccordo, monitoraggio, raccolta dei dati, diffusione delle buone pratiche e supporto alla programmazione regionale.

9. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle competenze degli enti locali e delle funzioni proprie dei soggetti pubblici e privati aderenti alle reti e ai patti educativi di comunità.

Art. 20

Misure di supporto alle autonomie

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione, il disagio giovanile, la povertà educativa e di favorire il miglioramento della qualità dell'istruzione e l'innalzamento delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti e delle studentesse, supporta con misure concrete l'arricchimento continuo dei PTOF delle istituzioni scolastiche autonome.

2. Per la implementazione delle misure di cui al comma 1 la Regione si avvale degli strumenti di analisi, programmazione, coordinamento e indirizzo dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60 e degli strumenti dei patti educativi di comunità di cui all'articolo 19 per dar luogo a progetti formativi integrati nel territorio nell'ambito dei quali sviluppare le seguenti azioni:

- a) attività integrative curricolari o extracurricolari (da realizzarsi in piena sinergia con il piano triennale dell'offerta formativa elaborato dalle istituzioni scolastiche autonome) volte a rafforzare i processi di insegnamento-apprendimento con metodologie in linea con gli sviluppi della ricerca pedagogica e didattica e ad individualizzare i percorsi formativi per renderli più rispondenti ai bisogni delle studentesse e degli studenti e alle caratteristiche socio-culturali del territorio;
- b) azioni di recupero delle conoscenze, abilità e

- competenze disciplinari e delle competenze trasversali delle studentesse e degli studenti per garantire a tutte e tutti pari opportunità di apprendimento;
- c) il mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di grave decremento demografico attraverso le misure indicate nell'articolo 21;
 - d) l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, al contrasto ad ogni forma di discriminazione, all'interculturalità, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 23;
 - e) la promozione di attività di formazione orientativa e di orientamento formativo per educare le ragazze ed i ragazzi a scelte responsabili e consapevoli e per favorire la continuità didattica nel passaggio tra i diversi gradi e ordini di scuola nonché il loro proficuo inserimento nella società e mondo del lavoro secondo gli indirizzi di cui all'articolo 24;
 - f) la prevenzione del disagio infantile, adolescenziale e giovanile con interventi precoci da realizzarsi in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, con la ASL e in raccordo educativo con la famiglia a sostegno delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali, delle immigrate e degli immigrati e di tutte le studentesse e di tutti gli studenti a rischio di esclusione sociale secondo gli interventi di cui al Titolo III;
 - g) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali e allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi;
 - h) l'innovazione pedagogica, metodologica, didattica e organizzativa a supporto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, anche con progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente e in coerenza con gli sviluppi più recenti della ricerca pedagogica e didattica in coerenza con le misure previste dal Titolo V.

Art. 21

Misure di supporto ai territori particolarmente svantaggiati

1. Ai fini della presente legge, sono considerate scuole di montagna le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado ubicate nei comuni montani individuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 settembre

2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), nonché le istituzioni scolastiche autonome con almeno un plesso situato nei predetti comuni, limitatamente a tale plesso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della medesima legge.

2. Ai fini della presente legge, sono altresì considerate scuole delle piccole isole le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado ubicate nei Comuni di Carloforte e La Maddalena, nonché le istituzioni scolastiche autonome con almeno un plesso situato nei predetti comuni, limitatamente a tale plesso.

3. La Regione, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle competenze degli enti locali, della normativa statale vigente e dei parametri nazionali relativi alla formazione delle classi, agli organici e alla programmazione della rete scolastica, tiene conto delle specifiche condizioni territoriali, demografiche, economiche e sociali delle scuole di montagna, delle piccole isole e delle aree caratterizzate da particolare svantaggio nell'ambito della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa territoriale di cui al Titolo VII.

4. La Regione, sulla base di specifiche intese, interlocuzioni istituzionali o sedi di leale collaborazione con il Ministero competente in materia di istruzione, con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali interessati, può rappresentare le esigenze specifiche delle scuole di montagna, delle piccole isole e delle zone particolarmente svantaggiate sotto il profilo economico, sociale, culturale, demografico o territoriale, con particolare riferimento al fabbisogno di personale scolastico, alla formazione delle classi, alla continuità didattica e al funzionamento del servizio scolastico, ferme restando le competenze statali in materia di determinazione degli organici, reclutamento, assegnazione del personale e organizzazione del servizio scolastico.

5. La Regione, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione nei territori svantaggiati, contrastare il decremento demografico, valorizzare l'identità locale e promuovere la crescita civile delle comunità, sostiene specifici progetti promossi dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli enti locali o da reti territoriali, finalizzati al miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della continuità del servizio scolastico nelle

scuole di montagna, delle piccole isole e delle aree caratterizzate da particolare svantaggio.

6. I progetti di cui al comma 5 possono prevedere l'utilizzo di tecnologie digitali, la didattica laboratoriale, strategie didattiche e organizzative innovative, interventi di inclusione, orientamento, continuità educativa, contrasto alla dispersione scolastica e valorizzazione del territorio, nonché tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

7. La Regione, al fine di garantire il diritto all'istruzione nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree territorialmente svantaggiate, promuove interventi volti a ridurre il disagio delle studentesse e degli studenti residenti in tali territori, anche mediante contributi per sostenere le spese di trasporto scolastico o mediante convenzioni con i soggetti gestori dei servizi di trasporto, secondo le misure di cui all'articolo 53 e nei limiti delle risorse disponibili.

8. La Regione, d'intesa con i competenti ministeri e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, con le istituzioni scolastiche autonome e con gli enti locali interessati, sostiene, a partire dalle aree di cui al presente articolo e da quelle caratterizzate da più elevato disagio economico, sociale, demografico o territoriale, attività e servizi finalizzati a innalzare la qualità del servizio scolastico, a contrastare la povertà educativa e a ridurre i divari territoriali. Tali interventi possono concorrere, nel rispetto della normativa statale vigente, delle dotazioni organiche disponibili, delle competenze statali in materia di ordinamenti scolastici e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla promozione del tempo normale nella scuola dell'infanzia, del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado.

Art. 22

Indirizzi per l'utilizzo della quota regionale nell'ambito delle quote dell'autonomia e di flessibilità, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua e della cultura sarda

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto della normativa statale vigente in materia di ordinamenti scolastici, autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome, le quo-

te di autonomia e gli spazi di flessibilità consentono alle istituzioni scolastiche autonome di articolare e adattare il curriculum, nei limiti dei vincoli ordinamentali previsti per ciascun ordine e indirizzo di studio, anche mediante la compensazione tra discipline, il potenziamento di specifici insegnamenti e l'introduzione di attività coerenti con il PTOF.

2. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle competenze statali in materia di ordinamenti e curricula e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, adotta linee di indirizzo relative alle attività curriculari volte a favorire l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità per il soddisfacimento di specifiche esigenze formative territoriali e per la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale della Sardegna. Le linee di indirizzo sono approvate dalla Giunta regionale, previo confronto con l'Ufficio scolastico regionale, con le istituzioni scolastiche autonome, con gli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati, e hanno natura di indirizzo e supporto alla progettazione scolastica, senza incidere sull'autonomia didattica, organizzativa e progettuale delle istituzioni scolastiche autonome.

3. Le istituzioni scolastiche autonome gestiscono autonomamente le quote orarie di autonomia e gli spazi di flessibilità, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dai rispettivi PTOF, ferma restando la possibilità di recepire, nell'ambito della propria progettazione educativa e didattica, gli indirizzi regionali di cui al presente articolo.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), in materia di disciplina della politica linguistica regionale, insegnamento della lingua sarda e delle altre lingue delle minoranze storiche presenti in Sardegna, nonché in materia di comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche Obreria pro s'imparu de su sardu.

5. La presente legge si coordina con gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 22 del 2018, senza riprodurne né modificarne la disciplina, al fine di favorire, nell'ambito dell'autonomia scolastica e in coerenza con gli indirizzi già previsti dalla normativa regionale vigente, l'insegnamento della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e

del tabarchino, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della Sardegna.

6. Le linee guida elaborate dall'Obreria pro s'imparu de su sardu sono ratificate attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessora o dall'Assessore regionale competente e dalla direttrice o dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

7. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione sostiene, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dell'autonomia scolastica, attività curricolari ed extracurricolari finalizzate all'approfondimento di tematiche riferite alla Sardegna, quali l'ordinamento regionale, la storia, la letteratura, la storia dell'arte, l'ambiente, la musica, le arti, il patrimonio culturale, linguistico e paesaggistico.

8. L'insegnamento della lingua può avvenire sia come insegnamento curricolare, prevedendo una o più ore settimanali di lingua sarda, sia come lingua "veicolare" nelle ore di insegnamento delle discipline curricolari e/o delle aree tematiche riferite alla Sardegna di cui al comma 7.

9. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22 del 2018 l'insegnamento della lingua sarda e del patrimonio culturale isolano può essere realizzato anche tramite specifici progetti extra-curricolari.

10. Per insegnare la lingua sarda nelle scuole, il catalano di Alghero e le altre varietà alloglotte, è necessario iscriversi all'elenco regionale dei docenti. L'elenco regionale è biennale e viene periodicamente aggiornato.

11. L'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 10 può essere effettuata previo conseguimento del titolo utile per l'insegnamento della lingua sarda mediante i master e i corsi promossi dagli atenei dell'Isola e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni.

12. La Regione Sardegna pubblica avvisi e bandi per finanziare progetti nelle scuole e la formazione degli insegnanti, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del sardo nei percorsi didattici.

13. La Regione promuove con appositi fondi visite guidate e viaggi di istruzione in ambito

regionale volti ad approfondire la conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, nonché gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, prevedendo particolari agevolazioni per le studentesse e gli studenti in condizioni economiche disagiate.

14. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM) e dell'associazionismo culturale, promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità sarda anche in considerazione della sua centralità nella cultura mediterranea, attraverso attività formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico.

Art. 23

Indirizzi per l'educazione alla cittadinanza attiva

1. Ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), e successive modifiche ed integrazioni, è istituito, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, unitamente alle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Le istituzioni scolastiche autonome, nell'ambito della propria autonomia, prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione civica per un monte ore annuo non inferiore a trentatré ore, anche avvalendosi della quota di autonomia di cui all'articolo 22 della presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e del PTOF. A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, i curricula di educazione civica sono definiti in coerenza con i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183 (Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica).

2. La Regione, in coerenza con la legge n. 92 del 2019, e successive modifiche ed integrazioni, e con le linee guida nazionali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 183 del 2024, promuove, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, diritto allo studio, politiche giovanili e promozione culturale, iniziative di supporto all'educazione civica, riconoscendone il valore quale strumento essenziale per la formazione di cittadine e cittadini consa-

pevoli, responsabili e capaci di partecipazione democratica.

3. La Regione sostiene progetti e azioni riconducibili all'educazione civica, finalizzati all'educazione emotiva e sessuo-affettiva, all'educazione al rispetto della persona, alla valorizzazione della pari dignità e delle differenze, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione, bullismo, omofobia, cyberbullismo, devianza minorile e lesione della dignità umana. Tali progetti possono prevedere, ove ritenuto opportuno dalle istituzioni scolastiche autonome nell'ambito della propria progettazione, il coinvolgimento di professioniste qualificate o professionisti qualificati, enti pubblici, soggetti del Terzo settore e associazioni di comprovata competenza.

4. La Regione sostiene progetti ed azioni educative in cui le studentesse e gli studenti imparano a costruire relazioni basate sulla fiducia, a negoziare differenze di opinione e a mediare i conflitti, a sperimentare le dinamiche della cooperazione e della gestione delle divergenze, creando le basi per un futuro improntato al rispetto reciproco, alla pace e alla non violenza.

5. La Regione sostiene progetti ed azioni che educano alla cittadinanza globale e alla diversità culturale come risorsa e fonte di arricchimento per il genere umano.

6. La Regione sostiene, anche in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, progetti e azioni volti a valorizzare la partecipazione attiva e propositiva delle studentesse e degli studenti alla vita della comunità scolastica e territoriale. A tal fine possono essere promossi strumenti quali il bilancio partecipativo scolastico o strumenti analoghi, mediante i quali le studentesse e gli studenti possono contribuire, secondo modalità definite dalle istituzioni scolastiche autonome e dagli enti coinvolti, alla individuazione di interventi orientati al bene comune, alla cura degli spazi condivisi, alla cittadinanza attiva e alla trasparenza dell'azione pubblica.

7. La Regione, con riferimento ai nuclei concettuali dell'educazione civica definiti dalla normativa nazionale e dalle linee guida vigenti, promuove, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo sviluppo dei seguenti temi:

- a) costituzione, diritto, legalità e solidarietà: Costituzione, Statuto speciale per la Sardegna e dei principi del diritto nazionale e internazionale; storia dell'autonomia sarda e delle sue

istituzioni; cultura della legalità e del contrasto alla criminalità; educazione alla solidarietà, alla pace, ai diritti umani e al contrasto ad ogni forma di discriminazione; educazione alla parità di genere; partecipazione attiva alla vita democratica e comunitaria; educazione emotiva e sesso-affettiva; educazione alla gestione pacifica e non violenta dei conflitti; legislazione scolastica e storia della scuola pubblica in Italia per l'acquisizione di una adeguata consapevolezza sul diritto-dovere all'istruzione;

- b) sviluppo sostenibile e ambiente: Agenda 2030, obiettivi e traguardi ambientali, economici e sociali; transizione energetica ed ecologica, educazione alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio; promozione di stili di vita sani, educazione alla salute, consapevolezza ambientale e alimentazione corretta;
- c) cittadinanza digitale: uso responsabile, etico e critico delle tecnologie digitali; i rischi della rete (fake news, privacy, cyberbullismo e dipendenza digitale); opportunità e criticità dei social media; educazione all'accesso autonomo e critico alle fonti informative; sviluppo dell'approccio consapevole all'intelligenza artificiale.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di istruzione, sentito l'Ufficio scolastico regionale, approva apposita deliberazione allo scopo di:

- a) predisporre linee guida e di indirizzo regionali per l'insegnamento dell'educazione civica che integrino le linee guida nazionali con specificità territoriali e che diano particolare rilievo all'approfondimento dei temi di cui al comma 7;
- b) sostenere la formazione continua delle e dei docenti sull'insegnamento dell'educazione civica, con particolare attenzione agli aspetti metodologici e alla didattica collaborativa e partecipativa;
- c) promuovere la produzione di materiali didattici e risorse educative specifiche per il contesto isolano.

Art. 24

Indirizzi per l'orientamento formativo e la continuità lungo tutti i percorsi di studio e nel passaggio tra i vari ordini e gradi di istruzione

1. Ai sensi della legge n. 53 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto

legislativo n. 226 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione e gli enti locali, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e in sinergia con le istituzioni scolastiche autonome, concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promozione delle politiche di orientamento formativo, continuità educativa e raccordo tra i diversi ordini e gradi di istruzione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328 (Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU).

2. Le linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022, valorizzano l'orientamento quale processo formativo continuo, che accompagna la persona lungo tutto il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria, quale sostegno alla fiducia, all'autostima, all'impegno, alla motivazione e al riconoscimento progressivo delle attitudini, e prosegue nei gradi successivi con azioni formative e orientative volte a valorizzare interessi, potenzialità, motivazioni e capacità di scelta in vista del proseguimento degli studi, dell'accesso alla formazione superiore e universitaria e del futuro inserimento sociale e lavorativo.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, anche allo scopo di garantire un'efficace azione di prevenzione degli insuccessi e degli abbandoni e nella consapevolezza dei limiti del modello di orientamento tradizionale di carattere prevalentemente informativo e collocato soltanto alla fine dei percorsi di studio, approva linee guida e di indirizzo regionali volte a declinare quelle nazionali sulla base delle esigenze territoriali e a promuovere una formazione orientativa e un orientamento formativo che permettano alle studentesse e agli studenti di acquisire diacronicamente, lungo tutto il percorso didattico, gli strumenti per affrontare consapevolmente gli elementi di complessità della cultura, dell'economia e della società contemporanea.

4. Le linee di indirizzo regionali di cui al comma 3 promuovono un orientamento formativo fondato:

a) sulla consapevolezza che motivazioni, attitu-

- dini, interessi per essere sviluppati e coltivati devono avere innanzitutto la possibilità di manifestarsi, ciò al fine di non interpretare come attitudini requisiti che dipendono dal contesto socio-culturale e linguistico di appartenenza;
- b) sulla rimozione o modificazione degli ostacoli che impediscono la nascita e lo sviluppo di interessi, motivazioni e attitudini mediante una didattica di qualità, anche individualizzata, che garantisca a tutti pari opportunità di apprendimento;
 - c) sulla rilevazione in itinere dell'andamento evolutivo della motivazione, degli interessi e della qualità degli apprendimenti mediante gli strumenti della valutazione formativa;
 - d) sull'educazione ad un accesso razionale e critico alle fonti informative;
 - e) sull'educazione alla scelta, fondata su una valutazione critica e ponderata delle opzioni disponibili e volta a rafforzare le capacità decisionali;
 - f) sulla valorizzazione della progettualità individuale o di gruppo e sulla possibilità di poter sperimentare approfondimenti personali;
 - g) sulla conoscenza informativa e attiva dei percorsi di studio, degli sviluppi della ricerca, delle filiere formative, dei percorsi universitari e terziari, dei settori produttivi, delle professioni e delle trasformazioni del mondo del lavoro.

5. La Regione, mediante le linee di indirizzo di cui ai commi 3 e 4, fornisce indicazioni di supporto per favorire il raccordo tra i diversi ordini, gradi e indirizzi di studio, sia in senso verticale sia in senso orizzontale, nonché per promuovere percorsi didattici comuni e azioni di continuità educativa, con particolare riferimento al passaggio dal primo al secondo ciclo e al biennio della scuola secondaria di secondo grado. Tali indicazioni sono attuate nel rispetto dell'autonomia scolastica, della normativa statale vigente in materia di valutazione, privacy e documentazione scolastica, nonché delle competenze degli organi collegiali.

6. Nel passaggio da un ordine o indirizzo di studi a un altro, la Regione promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, strumenti di raccordo informativo e documentale, anche mediante fascicolo personale o strumenti analoghi, finalizzati a favorire la continuità educativa e la conoscenza del profilo formativo, cognitivo, relazionale e socio-affettivo della studentessa e dello studente, nel rispetto della normativa

vigente in materia di protezione dei dati personali e previo coinvolgimento delle famiglie o delle, degli esercenti la responsabilità genitoriale nei casi previsti dalla legge.

7. La Regione, d'intesa con gli enti locali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con gli istituti tecnologici superiori, con i centri di ricerca e formazione e con gli altri soggetti pubblici e privati competenti, promuove azioni di orientamento scolastico, universitario, professionale e al lavoro. Tali azioni possono comprendere attività formative, informative, laboratoriali, esperienziali e di consulenza, volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, formazione, professionalizzazione e inserimento lavorativo, tenendo conto delle caratteristiche, delle aspirazioni, dei bisogni e delle potenzialità delle studentesse e degli studenti.

8. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, delle competenze degli organi collegiali, delle funzioni dell'Ufficio scolastico regionale e delle competenze statali in materia di ordinamenti scolastici, curricula, valutazione, documentazione scolastica e trattamento dei dati personali.

Art. 25

Indirizzi per i percorsi di formazione scuola-lavoro
FSL (ex PCTO) nel II ciclo di istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e della legge n. 107 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi già denominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento già alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), e successive modifiche ed integrazioni, sono ridenominati, a decorrere

dall'anno scolastico 2025-2026, percorsi di formazione scuola-lavoro. Essi sono attuati, nel rispetto della normativa statale vigente, per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. I percorsi di formazione scuola-lavoro costituiscono una modalità didattica e orientativa integrata nel PTOF, coerente con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio, realizzata mediante il raccordo tra formazione in aula ed esperienze formative presso imprese, associazioni, enti pubblici e privati, ordini professionali, musei, istituti e luoghi della cultura, enti del Terzo settore o altri soggetti idonei, previa apposita convenzione con l'istituzione scolastica. Tali percorsi sono finalizzati all'acquisizione di competenze pratiche, professionali e trasversali e al sostegno delle scelte orientative, formative e professionali.

3. La Regione, in coerenza con la normativa statale vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove, mediante apposite linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, percorsi di formazione scuola-lavoro rispondenti ai fabbisogni formativi, sociali, culturali, produttivi e occupazionali del territorio regionale e ai requisiti di seguito elencati:

- a) percorsi di formazione scuola-lavoro che presentino una chiara coerenza con l'indirizzo di studi frequentato e che siano realizzati, mediante convenzione, con soggetti in grado di garantire un'esperienza formativa di qualità, idonea a far maturare nelle studentesse e negli studenti una consapevolezza critica della realtà del lavoro, della sua cultura organizzativa, delle sue problematiche, delle sue eventuali contraddizioni e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
- b) percorsi di formazione scuola-lavoro che evitino attività ripetitive o di scarso valore formativo e che non si risolvano in una mera subordinazione passiva alle logiche del mercato del lavoro o del semplice addestramento pratico, orientando invece le esperienze formative all'innalzamento della qualità del sistema produttivo regionale, allo sviluppo delle competenze trasversali e alla

- crescita culturale, professionale e civica delle studentesse e degli studenti.
- c) percorsi di formazione scuola-lavoro incentrati sull'approfondimento critico, sulla ricerca, sull'innovazione, sulla sostenibilità e sul raccordo qualificato tra scuola, territorio e sistema produttivo, quali presupposti per la crescita economica, sociale e culturale della Sardegna, per uno sviluppo equo e sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e delle lavoratrici e dei lavoratori.
 - d) percorsi di formazione scuola-lavoro in partenariato con soggetti ospitanti che dispongano di tutor o figure di accompagnamento in possesso di adeguate competenze tecniche, organizzative, pedagogiche e didattiche, tali da assicurare la coerenza educativa e formativa dell'esperienza;
 - e) percorsi di formazione scuola-lavoro da svolgersi nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine le convenzioni con i soggetti ospitanti devono garantire adeguate misure di prevenzione e protezione a tutela delle studentesse e degli studenti e non possono prevedere l'adibizione degli stessi a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante.

4. La Regione, d'intesa con le parti sociali, definisce, quali criteri di qualità e di indirizzo per gli interventi regionali di sostegno, specifici requisiti dei soggetti pubblici e privati disponibili a collaborare alla realizzazione dei percorsi di formazione scuola-lavoro, con particolare riguardo all'idoneità tecnico-produttiva e organizzativa, alla disponibilità di personale con funzioni di supporto all'apprendimento, alla capacità di trasferire conoscenze e competenze adeguate ai soggetti in formazione e al rispetto della normativa in materia di sicurezza, inclusione e tutela dei diritti delle studentesse e degli studenti.

5. I soggetti pubblici e privati di cui al comma 4 operano nell'ambito dei percorsi del sistema formativo sulla base di intese, convenzioni o accordi con le istituzioni scolastiche autonome, con le università, con gli istituti tecnologici superiori, con gli enti e gli organismi di formazione professionale accreditati e con gli altri soggetti competenti, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 26

Centri di servizio e supporto alle istituzioni scolastiche autonome (CSS)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 19 e 20, con particolare riguardo al rafforzamento della cultura della rete, alla promozione dei patti educativi di comunità e al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, la Regione, anche avvalendosi degli strumenti di analisi e monitoraggio dell'osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60, promuove, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le associazioni di promozione sociale, le associazioni dei genitori e delle studentesse e degli studenti e gli altri soggetti della comunità educante, l'istituzione di centri di servizio e supporto (CSS) alle istituzioni scolastiche autonome.

2. I CSS sono strumenti di supporto tecnico, organizzativo, formativo e documentale a favore delle istituzioni scolastiche autonome e delle reti territoriali, finalizzati a favorire la cooperazione interistituzionale, la progettazione condivisa, l'attuazione dei patti educativi di comunità, la prevenzione della dispersione scolastica e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

3. I CSS si avvalgono, in forma integrata e secondo modalità definite mediante accordi, protocolli o intese tra i soggetti aderenti, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dagli enti locali, dall'ufficio scolastico regionale, dalle istituzioni scolastiche autonome, nonché dalle associazioni del personale della scuola, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori e delle studentesse e degli studenti e da altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel campo dell'educazione, della formazione, dell'inclusione e del sostegno all'autonomia scolastica.

4. I CSS possono avere natura plurisetoriale o specialistica e operano su richiesta delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti di scuole, della Regione, degli enti locali o dell'Ufficio scolastico regionale, secondo le finalità e le modalità stabilite negli atti istitutivi e negli accordi di collaborazione.

5. I CSS svolgono prioritariamente attività di informazione, formazione, ricerca, consulenza, documentazione, accompagnamento progettuale, supporto alla rendicontazione e diffusione delle buone pratiche, con particolare riferimento alle reti scolastiche, ai patti educativi di comunità, agli interventi di contrasto alla dispersione scolastica, all'innovazione didattica, all'inclusione e al raccordo tra scuola, enti locali e territorio.

6. I CSS possono operare a livello di una o più reti d'ambito scolastiche, di ambiti territoriali sovracomunali o dell'intero territorio regionale, in relazione alla complessità, alla specificità delle funzioni esercitate e ai fabbisogni rilevati nei territori.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di istruzione e tenuto conto delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60, previo confronto con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali, definisce gli standard minimi di funzionamento, qualità, trasparenza e rendicontazione dei CSS, anche ai fini della concessione di specifici contributi regionali.

8. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, delle competenze degli organi collegiali, delle funzioni dell'Ufficio scolastico regionale e delle competenze degli enti locali.

Capo IV

L'istruzione degli adulti

Art. 27

Il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione

1. Le adulte e gli adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire un titolo di studio corrispondente all'obbligo di istruzione, al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o un titolo di studio di livello superiore, possono reinserirsi nel sistema formale di istruzione attraverso i percorsi di istruzione delle adulte e degli adulti di primo e di se-

condo livello. Le adulte straniere e gli adulti stranieri possono altresì accedere ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e delle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono realizzati dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), mentre i percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche autonome secondarie di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, nel quadro degli accordi di rete con i CPIA e secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze del Ministero competente in materia di istruzione, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche autonome, supporta, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali, il sistema regionale dell'istruzione delle adulte e degli adulti, favorendo il raccordo con i CPIA, con le istituzioni scolastiche autonome sedi dei percorsi di secondo livello, con gli organismi di formazione professionale accreditati e con i servizi territoriali competenti.

4. La Regione promuove e sostiene, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione di corsi di formazione, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per adulte e adulti e cittadine straniere e cittadini stranieri, nonché il rafforza-

mento dei percorsi di primo e secondo livello, al fine di garantire il diritto all'apprendimento permanente in tutte le fasi della vita, favorire l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze necessarie per orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo, rafforzare la cittadinanza attiva e la coesione sociale e migliorare le competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. La Regione promuove il monitoraggio dei fabbisogni relativi all'istruzione delle adulte e degli adulti nel territorio regionale, anche sulla base delle rilevazioni effettuate in collaborazione con i comuni, le province, le città metropolitane, i CPIA, le istituzioni scolastiche autonome sedi dei percorsi di secondo livello, gli organismi di formazione professionale accreditati, le università aventi sede nel territorio regionale e gli operatori locali dell'educazione non formale, avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale di cui al Titolo VI.

6. La Regione sostiene il diritto all'istruzione delle adulte e degli adulti anche mediante misure di supporto economico e sociale previste dalla normativa regionale vigente, ivi compreso il reddito di studio (REST), istituito con legge regionale 12 marzo 2026, n. 8 (Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)).

Art. 28

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i CPIA, costituiscono istituzioni scolastiche autonome deputate alla realizzazione dei percorsi di istruzione delle adulte e degli adulti di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

2. I CPIA si rivolgono:

- a) alle adulte e agli adulti, anche straniere o stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- b) alle adulte straniere e agli adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana;
- c) alle adulte e agli adulti, anche straniere o stranieri, che sono in possesso del titolo di

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, mediante i percorsi di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche autonome secondarie di secondo grado, in raccordo con i CPIA;

- d) alle giovani e ai giovani che hanno compiuto sedici anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.

3. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia dei CPIA e delle competenze del Ministero competente in materia di istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale, promuove il raccordo tra i CPIA, gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome sedi dei percorsi di secondo livello, gli organismi di formazione professionale accreditati, i servizi sociali e gli altri soggetti territoriali competenti, al fine di favorire l'accesso delle adulte e degli adulti ai percorsi di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

Art. 29

Percorsi di istruzione di primo livello

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, n. 263, i percorsi di istruzione di primo livello sono realizzati dai CPIA e sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e all'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione.

2. I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione attestante le competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007.

3. I percorsi di cui al presente articolo sono organizzati secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di istruzione delle adulte e degli adulti, anche mediante il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti, la personalizzazione del percorso di studio e la de-

finizione del patto formativo individuale.

4. La Regione, nel rispetto dell'autonomia dei CPIA e delle competenze statali in materia di ordinamenti scolastici, promuove il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello, i servizi territoriali, gli organismi di formazione professionale accreditati e le misure regionali per l'apprendimento permanente, l'inclusione sociale e il contrasto alla dispersione formativa delle adulte e degli adulti.

Art. 30

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono destinati alle adulte straniere e agli adulti stranieri e sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), elaborato dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati dai CPIA, e concorrono a favorire l'inclusione sociale, l'esercizio dei diritti di cittadinanza, l'accesso ai servizi del territorio e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

3. La Regione promuove, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali, i servizi sociali, gli organismi di formazione professionale accreditati e i soggetti del Terzo settore, azioni di supporto, orientamento e accompagnamento rivolte alle adulte straniere e agli adulti stranieri iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Art. 31

Percorsi di istruzione di secondo livello

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche autonome secondarie di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di

istruzione tecnica, professionale e artistica, nel rispetto della normativa statale vigente e nell'ambito degli accordi di rete con i CPIA.

2. I percorsi di istruzione di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici, professionali o artistici, in relazione all'indirizzo scelto dalla studentessa o dallo studente;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici, professionali o artistici, in relazione all'indirizzo scelto dalla studentessa o dallo studente;
- c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica, in relazione all'indirizzo scelto dalla studentessa o dallo studente.

3. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze dell'Ufficio scolastico regionale, promuove il raccordo tra i percorsi di istruzione di secondo livello, i centri provinciali per l'istruzione delle adulte e degli adulti, gli enti locali, gli organismi di formazione professionale accreditati e il sistema territoriale dei servizi per il lavoro, al fine di favorire l'accesso, la permanenza e il successo formativo delle persone adulte nei percorsi di istruzione e formazione.

Art. 32

Università della terza età, associazioni e altri soggetti che svolgono attività di educazione non formale rivolte agli adulti.

1. Nell'ambito delle politiche regionali per l'apprendimento permanente, l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la partecipazione culturale, la Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono le attività delle università della terza età, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono nell'offerta di educazione non formale rivolta alle adulte e agli adulti e alle persone anziane, nonché nella promozione dell'acquisizione e dell'aggiornamento di conoscenze, competenze e abilità nei diversi campi del sapere.

2. Le università della terza età non rilasciano titoli accademici aventi valore legale e non si sostituiscono alle istituzioni universitarie o scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Esse svolgono funzioni di educazione permanente, promozione culturale, socializzazione, partecipazione attiva, contrasto all'isolamento e inclusione sociale, anche mediante attività formative, seminari, laboratori, culturali e ricreative.

3. La Regione promuove il raccordo tra le università della terza età, le università aventi sede nel territorio regionale, gli enti locali, le biblioteche, i centri culturali, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell'educazione permanente e non formale delle adulte e degli adulti.

4. La Regione concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alle spese di funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali delle università della terza età, anche mediante finanziamenti annuali assegnati alle province e alle città metropolitane, secondo criteri di riparto, modalità di erogazione, rendicontazione e controllo definiti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione regionale e previo confronto con gli enti locali e con i soggetti interessati, definisce con cadenza triennale i criteri per il riconoscimento, il sostegno e il finanziamento delle università della terza età, tenendo conto della diffusione territoriale delle attività, del numero delle partecipanti e dei partecipanti, della qualità dell'offerta formativa, della collaborazione con istituzioni culturali e formative, nonché della capacità di promuovere inclusione sociale, partecipazione e apprendimento permanente.

6. Nell'ambito dell'educazione non formale rivolta alle adulte e agli adulti, la Regione valorizza altresì le attività promosse da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo settore, cooperative sociali, biblioteche, centri culturali, istituzioni religiose, fondazioni, università popolari, organismi culturali e altri soggetti senza scopo di lucro, mediante progetti di volontariato, servizio civile, seminari, laboratori, workshop, scambi culturali, attività intergenerazionali e ulteriori iniziative analoghe.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa statale e

regionale vigente in materia di Terzo settore, istruzione, formazione, politiche sociali e promozione culturale, nonché nei limiti delle risorse disponibili e senza attribuire ai soggetti di cui al presente articolo funzioni proprie delle istituzioni scolastiche autonome, universitarie o formative accreditate.

Capo V

Integrazione tra istruzione e formazione professionale

Art. 33

Programmazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP)

1. Ai sensi della legge n. 53 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla normativa statale, il sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP), costituisce uno dei canali attraverso i quali è possibile assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 17.

2. I titoli rilasciati a conclusione dei percorsi di leFP sono riconosciuti nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono referenziati al Quadro europeo delle qualifiche, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dagli accordi adottati nelle sedi di leale collaborazione tra Stato, regioni e Province autonome.

3. I percorsi di leFP sono percorsi formativi di durata triennale o quadriennale, erogati dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione e, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà. Essi sono finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale e referenziati al Quadro europeo delle qualifiche, anche mediante esperienze formative in contesto lavorativo, tirocini, attività laboratoriali e percorsi di apprendimento coerenti con i profili professionali di riferimento.

4. La programmazione regionale dei percorsi di leFP è esercitata dall'Assessorato regionale competente in materia di formazione profes-

sionale, nell'ambito della programmazione triennale della formazione professionale e nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 17 settembre 2025, n. 25 (Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze). La programmazione è finalizzata ad allineare le competenze professionali alle rinnovate esigenze del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla transizione ecologica, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, alla sostenibilità dei processi produttivi e allo sviluppo qualificato del sistema economico regionale.

5. A conclusione dei percorsi di leFP di durata triennale, le studentesse e gli studenti sostengono l'esame finale secondo le modalità previste dalla normativa vigente e conseguono l'attestato di qualifica professionale, corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche.

6. Il conseguimento della qualifica professionale consente l'accesso al quarto anno dei percorsi di leFP, finalizzato al consolidamento e all'approfondimento della preparazione professionale e al conseguimento del diploma professionale, corrispondente al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche.

7. Gli esami conclusivi dei percorsi di leFP di terzo e quarto anno sono organizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente e dagli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni. I relativi titoli fanno riferimento alle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e sono referenziati, rispettivamente, al terzo e al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Art. 34

Raccordo dei percorsi leFP con l'istruzione professionale e intercambiabilità dei percorsi

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 61 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015, i percorsi leFP, possono essere erogati dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione e, in regime di sussidiarietà, dagli istituti professionali statali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard formativi nazionali, della programmazione regionale e degli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2. Il raccordo tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi di leFP è finalizzato a garantire la coerenza dell'offerta formativa, il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, la personalizzazione dei percorsi, la continuità formativa e la possibilità di passaggio tra i diversi sistemi, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente e dagli accordi tra Stato, regioni e Province autonome.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 61 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa statale vigente, le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di leFP possono rientrare nei percorsi dell'istruzione professionale, al fine di proseguire gli studi e conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previa valutazione e riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze acquisite.

4. La medesima possibilità di passaggio è riconosciuta alle studentesse e agli studenti iscritti ai percorsi del sistema di istruzione che intendano transitare nei percorsi regionali di leFP, secondo criteri e modalità definiti dalla normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, della programmazione regionale e degli standard nazionali dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

5. La Regione, nell'ambito della propria programmazione e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, gli istituti professionali, gli organismi di formazione professionale accreditati e gli enti locali, promuove accordi e strumenti operati-

vi volti a favorire l'intercambiabilità dei percorsi, l'orientamento delle studentesse e degli studenti, il riconoscimento dei crediti e la continuità educativa e formativa tra istruzione professionale e leFP.

Art. 35

Percorsi leFP in sistema duale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni in materia di sistema duale, i percorsi leFP in sistema duale sono percorsi triennali e quadriennali finalizzati al conseguimento, rispettivamente, della qualifica professionale e del diploma professionale, che integrano la formazione svolta presso l'istituzione formativa con l'apprendimento in contesto lavorativo, anche mediante alternanza rafforzata, impresa formativa simulata e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

2. I percorsi di leFP in sistema duale sono realizzati nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, secondo la durata triennale o quadriennale prevista per i percorsi di leFP, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard nazionali e regionali, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli accordi con i soggetti ospitanti coinvolti nella realizzazione delle esperienze formative.

3. La Regione promuove, mediante apposite linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, percorsi in sistema duale rispondenti ai fabbisogni formativi, sociali, culturali, produttivi e occupazionali del territorio regionale e ai requisiti di seguito elencati:

- a) percorsi in sistema duale incentrati sull'approfondimento critico, sulla ricerca, sull'innovazione, sulla sostenibilità e sul raccordo qualificato tra scuola, territorio e sistema produttivo, quali presupposti per la crescita economica, sociale e culturale della Sardegna, per uno sviluppo equo e sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e delle lavoratrici e dei lavoratori;

- b) percorsi in sistema duale in partenariato con soggetti ospitanti che dispongano di tutor o figure di accompagnamento in possesso di adeguate competenze tecniche, organizzative, pedagogiche e didattiche, tali da assicurare la coerenza educativa e formativa dell'esperienza;
- c) percorsi in sistema duale da svolgersi nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine le convenzioni con i soggetti ospitanti devono garantire adeguate misure di prevenzione e protezione a tutela delle studentesse e degli studenti e non possono prevedere l'adibizione degli stessi a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante.

Capo VI

Istruzione e formazione post-secondaria

Art. 36

Percorsi di istruzione terziaria

1. Ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto della normativa statale vigente in materia di accesso ai percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le studentesse e gli studenti possono accedere ai percorsi di istruzione terziaria, ivi compresi i percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), i corsi universitari e i percorsi AFAM.

Art. 37

Sistema ITS e relative competenze statali e regionali

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Sistema terziario di

istruzione tecnologica superiore, già sistema degli istituti tecnici superiori, è finalizzato alla realizzazione di percorsi di istruzione terziaria professionalizzante post diploma ad alta specializzazione tecnologica, volti a integrare istruzione, formazione ed esperienza in contesto produttivo, in raccordo con i fabbisogni di innovazione, competitività e sviluppo del sistema economico e produttivo.

2. Ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 99, i percorsi del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore sono erogati dalle Fondazioni ITS Academy, già Fondazioni ITS, la cui costituzione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalla normativa statale vigente.

3. La disciplina generale del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è di competenza statale. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, lo Stato assicura il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, anche mediante l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2022, n. 99, la Regione esercita le funzioni di accreditamento delle Fondazioni ITS Academy, previa verifica del possesso dei requisiti e degli standard minimi stabiliti dalla normativa nazionale.

5. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 99 del 2022, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione esercita funzioni di programmazione dell'offerta formativa degli ITS Academy nell'ambito dei piani territoriali triennali, in coerenza con la programmazione nazionale, con i fabbisogni formativi e professionali del territorio e con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e produttivo. La Regione concorre al finanziamento dei percorsi mediante risorse regionali, statali ed europee, ivi comprese le risorse dei fondi strutturali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 38

Destinatari e specificità dei percorsi ITS Academy

1. Possono accedere ai percorsi degli ITS Academy, le giovani e i giovani, nonché le adulte e gli adulti, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente per l'accesso al sistema terziario di istruzione

tecnologica superiore.

2. I percorsi ITS Academy sono caratterizzati da una forte integrazione tra formazione tecnologica, competenze tecnico-professionali, innovazione didattica ed esperienza in contesto lavorativo. Essi hanno durata differenziata, prevedono una quota significativa di tirocinio formativo e si avvalgono di docenti, esperte o esperti e professioniste o professionisti provenienti dal mondo del lavoro, delle imprese, delle professioni, della ricerca e dell'università, al fine di assicurare una formazione di alto profilo tecnico e professionalizzante. Al termine del percorso, previo superamento delle prove finali previste dalla normativa vigente, è rilasciato il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, secondo il livello corrispondente del Quadro europeo delle qualifiche.

3. Ai sensi della legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa statale vigente in materia di filiera formativa tecnologico-professionale, l'accesso ai percorsi ITS Academy può avvenire anche nell'ambito della filiera professionale tecnologica, articolata in percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e successivi percorsi biennali di specializzazione presso gli ITS Academy, finalizzati a rafforzare il raccordo tra scuola, formazione tecnologica superiore, sistema produttivo e mondo del lavoro.

4. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 (Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali), le aree tecnologiche che organizzano in modo omogeneo la tipologia dei percorsi ITS Academy e le relative figure professionali nazionali di riferimento sono le seguenti:

- a) area tecnologica energia;
- b) area tecnologica mobilità sostenibile e logistica;
- c) area tecnologica chimica e nuove tecnologie della vita;
- d) area tecnologica sistema agroalimentare;
- e) area tecnologica sistema casa e ambiente costruito;
- f) area tecnologica mecatronica;
- g) area tecnologica sistema moda;
- h) area tecnologica servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro;

- i) area tecnologica tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;
- j) area tecnologica tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

5. Con riferimento alle aree tecnologiche e alle figure professionali del sistema ITS Academy, le fondazioni ITS Academy, anche mediante il contributo delle imprese, degli enti di ricerca, delle università, degli organismi scientifici e degli altri soggetti partecipanti, rilevano i fabbisogni formativi e professionali del territorio e concorrono alla progettazione di percorsi coerenti con l'evoluzione tecnologica, produttiva e occupazionale, al fine di favorire l'acquisizione di competenze specialistiche e l'ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione sostiene il sistema ITS Academy quale strumento per creare competenze qualificate, favorire l'occupazione e promuovere politiche formative di alta specializzazione capaci di assumere un ruolo propulsivo nella progettazione del lavoro del futuro, configurarsi come leva per un modello di sviluppo equo e sostenibile e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.

Art. 39

Poli tecnico professionali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i poli tecnico-professionali (PTP) costituiscono reti stabili tra soggetti del sistema educativo, formativo e produttivo, alle quali possono partecipare istituzioni scolastiche autonome, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organismi di formazione professionale accreditati, istituti tecnologici superiori, università, enti di ricerca, imprese, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori strategici per lo sviluppo del territorio.

2. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)) recante linee guida nazionali per la costituzione dei PTP, la Regione promuove la costituzione e il funzionamento dei PTP nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome e formative e delle competenze dei soggetti aderenti.

3. I PTP sono finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato tra istruzione, formazione e lavoro, volto a contrastare la dispersione scolastica e formativa, qualificare professionalmente le giovani e i giovani, favorire l'occupabilità e promuovere il raccordo stabile tra offerta formativa, fabbisogni professionali e sistema produttivo. A tal fine, i PTP favoriscono la realizzazione di percorsi formativi capaci di integrare teoria e pratica in aree, filiere e settori individuati come strategici per lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Sardegna.

4. La Regione, al fine di superare la frammentarietà e la precarietà degli interventi, assicurare maggiore stabilità, qualità e continuità dell'offerta formativa e rafforzare il raccordo con il sistema produttivo e con il mercato del lavoro, promuove l'istituzione dei PTP quali filiere formative tematicamente omogenee, idonee a collegare livelli diversi di qualifiche, titoli di studio, diplomi di istruzione tecnologica superiore e percorsi di alta formazione.

5. I PTP contribuiscono a organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, gli Enti locali, il sistema delle imprese, le parti sociali, le università, i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del Ministero competente in materia di istruzione, le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi di formazione professionale accreditati, al fine di assicurare sistematicità e continuità nell'individuazione, nella preparazione e nell'inserimento nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali coerenti con lo sviluppo del territorio.

6. In particolare, costituiscono obiettivi specifici dei PTP:

- a) la sperimentazione di azioni formative innovative, in raccordo con la ricerca scientifica, tecnologica e applicata;
- b) il collegamento tra le figure professionali, lo sviluppo delle imprese e i processi di trasfe-

- rimento tecnologico e innovazione;
- c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei relativi risultati;
- d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione, formazione professionale, ITS Academy, università e imprese.

7. I PTP sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60, e a seguito di accordo, convenzione o altro atto di collaborazione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte.

Art. 40

Sistema universitario e sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

1. Il sistema universitario operante nel territorio regionale è costituito dagli Atenei statali di Cagliari e Sassari, nonché dalle sedi, dai poli didattici e dalle strutture decentrate attivate nel territorio regionale, tra cui Nuoro, Oristano, Alghero e Olbia, secondo quanto previsto dagli ordinamenti universitari vigenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni universitarie dalla normativa statale.

2. Accanto al sistema universitario opera il sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dalle istituzioni statali e non statali abilitate al rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente, tra cui conservatori, accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche e altre istituzioni autorizzate o riconosciute secondo la disciplina statale. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni interessate, promuove il raccordo tra il sistema universitario, il sistema AFAM, il sistema scolastico, il sistema produttivo e culturale regionale e le politiche per il diritto allo studio.

3. La Regione, di concerto con le università della Sardegna e con gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), definisce interventi finalizzati a sostenere la qualità degli studi universitari e dell'AFAM, nonché le pari opportunità di accesso alla formazione superiore e alla ricerca, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

- a) promozione e sostegno di attività di raccordo e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate a favorire scel-

- te consapevoli, a contenere la dispersione e a prevenire l'abbandono degli studi universitari e dei percorsi AFAM;
- b) promozione dei processi di internazionalizzazione degli studi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché supporto ai relativi programmi e piani di mobilità;
 - c) sostegno all'accesso ai corsi di laurea magistrale, ai percorsi di alta formazione e agli ulteriori percorsi di specializzazione previsti dalla normativa vigente;
 - d) supporto a esperienze di ricerca e lavoro scientifico, anche mediante borse di studio, assegni di ricerca, contratti a tempo determinato e altri strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia di università, ricerca e reclutamento del personale universitario e degli enti di ricerca;
 - e) promozione di iniziative finalizzate a favorire il rientro presso istituzioni accademiche, istituzioni AFAM ed enti di ricerca operanti in Sardegna di studiosi, ricercatori e professionisti dell'alta formazione che abbiano svolto nell'Isola parte del proprio percorso di istruzione superiore o formazione universitaria e che operino presso istituzioni accademiche, scientifiche o culturali estere;
 - f) monitoraggio, in raccordo tra Regione, università, istituzioni AFAM ed ERSU, della qualità del sistema regionale dell'alta formazione, al fine di definire interventi orientati al miglioramento degli standard formativi, dei servizi alle studentesse e agli studenti, dell'attrattività dei percorsi e del raccordo con il territorio;
 - g) interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva universitaria, i relativi impianti, nonché le attività culturali, ricreative e sociali orientate al miglioramento della qualità della vita delle studentesse e degli studenti;
 - h) interventi di supporto al diritto allo studio delle studentesse e degli studenti universitari e delle studentesse e degli studenti AFAM, mediante borse di studio, servizi abitativi, servizi di ristorazione, contributi e ulteriori misure di sostegno, secondo quanto previsto dal Titolo IV e dalla normativa vigente.

Titolo III

Interventi per l'inclusione e per il contrasto al disagio giovanile

Art. 41

Inclusione dei soggetti con bisogni educativi speciali (BES)

1. Ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante strumenti d'intervento per alunne e alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), sono alunne e alunni che, in relazione a condizioni di disabilità, disturbi evolutivi specifici, difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, familiare o personale, presentano un bisogno di attenzione educativa o necessitano di specifiche misure di supporto nel percorso scolastico, anche in via temporanea, al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona e il diritto all'apprendimento.

2. Le alunne e gli alunni con BES sono riconducibili alle seguenti principali aree di bisogno educativo:

- a) alunne e alunni con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), e successive modifiche ed integrazioni, per i quali è prevista la certificazione della condizione di disabilità, la predisposizione del piano educativo individualizzato (PEI), e l'attivazione delle misure di sostegno e supporto previste dalla normativa vigente;
- b) alunne e alunni con disturbi specifici di apprendimento, quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), nonché alunne e alunni con altri disturbi evolutivi specifici, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, deficit del linguaggio, della coordinazione motoria o altre condizioni certificate o documentate secondo la normativa vigente. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è predisposto il Piano didattico personalizzato (PDP), mentre per le alunne e

gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici l'adozione del PDP è rimessa alla valutazione pedagogico-didattica del consiglio di classe o del team delle docenti e dei docenti, secondo quanto previsto dagli indirizzi ministeriali;

- c) alunne e alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, familiare o personale, ivi compresi le alunne e le alunne e gli alunni di cittadinanza non italiana con difficoltà di conoscenza della lingua italiana, le alunne e gli alunni con difficoltà temporanee legate a problematiche sociali o familiari e le alunne e gli alunni che manifestano condizioni di disagio o comportamenti a rischio. In tali casi, l'eventuale predisposizione del PDP è deliberata dal consiglio di classe o dal team delle docenti e dei docenti, sulla base di adeguate valutazioni pedagogiche e didattiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Art. 42

Misure per l'attuazione della legge n. 104 del 1992 ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2017 e del decreto legislativo n. 62 del 2024

1. Ai sensi della legge n. 104 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 66 del 2017, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), e successive modifiche ed integrazioni, le misure per la piena inclusione delle studentesse e degli studenti in condizione di disabilità sono disciplinate con particolare riguardo alla tutela del diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, alla partecipazione e alla piena inclusione scolastica e sociale.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi decreti attuativi, gli interventi e gli strumenti per la piena inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità sono riordinati con particolare riguardo:

- a) all'introduzione del profilo di funzionamento, elaborato secondo il modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), in sostituzione della diagnosi

- funzionale e del profilo dinamico funzionale previsti dalla legge n. 104 del 1992;
- b) alla predisposizione di un nuovo modello di PEI, disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2020, n. 182 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66), finalizzato a individuare obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie, interventi, misure di sostegno, barriere e facilitatori al fine di garantire il diritto all'inclusione scolastica dell'alunna e dell'alunno con disabilità;
 - c) alla ridefinizione degli organismi territoriali e scolastici per l'inclusione, quali il gruppo di lavoro interistituzionale regionale, il gruppo per l'inclusione territoriale, il gruppo di lavoro per l'inclusione e il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, finalizzati a favorire il raccordo tra i soggetti coinvolti nella presa in carico educativa, scolastica, sociale e sanitaria delle alunne e degli alunni con disabilità e a promuovere percorsi personalizzati pienamente inclusivi, fondati sul coinvolgimento attivo della comunità scolastica e dei soggetti istituzionali competenti.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2024, e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive modifiche ed integrazioni, la definizione della condizione di disabilità, la valutazione multidimensionale e l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sono disciplinate secondo il modello bio-psico-sociale e secondo i principi dell'accomodamento ragionevole, della progettazione universale e della partecipazione della persona con disabilità. In particolare:

- a) relativamente alla definizione della condizione di disabilità, la normativa statale promuove il superamento del solo modello medico-clinico, fondato esclusivamente sulla menomazione o sulla condizione patologica, e l'adozione del modello bio-psico-sociale, fondato sull'interazione tra persona e contesto di vita, al fine di individuare bisogni, bar-

- riere, facilitatori e misure di sostegno, anche secondo i principi dell'accomodamento ragionevole e della progettazione universale;
- b) relativamente all'elaborazione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la normativa statale definisce le modalità di raccordo tra i soggetti coinvolti, ivi compresi aziende sanitarie, enti locali, istituzioni scolastiche autonome e altri soggetti competenti, affinché la presa in carico della persona con disabilità avvenga in una logica di collaborazione istituzionale, integrazione degli interventi e attuazione coordinata delle misure di rispettiva competenza.

Art. 43

Interventi regionali per l'attuazione del progetto di vita e del PEI

1. La normativa statale vigente di cui all'articolo 42, comma 1, disciplina gli interventi medico-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici finalizzati alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e alla loro piena inclusione ivi compresi quelli dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), delle aziende sanitarie locali (ASL), degli enti locali e delle istituzioni scolastiche autonome secondo le rispettive competenze.

2. La Giunta regionale, al fine di favorire il coordinamento degli interventi medico-sanitari, socio-assistenziali e didattico-educativi di cui al comma 1 e nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, adotta apposite linee di indirizzo e coordinamento rivolte:

- a) alle ASL, affinché, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, assicurino il raccordo con le unità di valutazione multidisciplinare e con gli altri organismi competenti, al fine di favorire la tempestiva predisposizione del profilo di funzionamento o, nelle more della piena attuazione del nuovo sistema, degli strumenti valutativi previsti dalla disciplina transitoria applicabile per le alunne e gli alunni con disabilità;
- b) ai comuni, affinché, su richiesta della persona con disabilità, della famiglia o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale provvedano, secondo le rispettive competenze e in raccordo con le aziende sanitarie locali, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti coinvolti, alla predisposizione e attuazione

- del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, e al decreto legislativo n. 62 del 2024;
- c) ai comuni, alle città metropolitane e alle province, affinché provvedano, secondo le rispettive competenze, all'attivazione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, dei servizi socio-assistenziali di accompagnamento e degli ulteriori interventi di educativa specialistica previsti nel PEI, in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità di ogni ordine e grado.

Art. 44

Indirizzi per l'integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie e per il coordinamento dei processi inclusivi

1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di inclusione scolastica, socio-sanitaria e sociale, la Giunta regionale, mediante apposita deliberazione, adotta linee di indirizzo e coordinamento rivolte alla città metropolitana, alle province, alle ASL, ai comuni, alle istituzioni scolastiche autonome e agli organismi di formazione professionale accreditati, al fine di favorire l'efficace raccordo tra le disposizioni nazionali e regionali in materia di inclusione, tra progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e PEI, nonché l'integrazione funzionale degli interventi medico-sanitari, socio-assistenziali e didattico-educativi condotti dai soggetti coinvolti nella presa in carico della persona con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di accordi, protocolli operativi e intese tra i servizi sociali degli enti locali, le ASL, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi di formazione professionale accreditati e le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzati al coordinamento degli interventi, delle risorse e delle responsabilità istituzionali anche ai fini del monitoraggio delle attività realizzate e della verifica della continuità e dell'efficacia degli interventi. Tali accordi possono essere promossi nell'ambito dei patti educativi di comunità, ove esistenti, e degli strumenti di collaborazione interistituzionale di cui al Titolo VI.

3. Con specifico riferimento all'integrazione funzionale tra percorso medico-sanitario e percorso didattico-educativo, e nel rispetto del

diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, la Regione promuove accordi tra ASL, Ufficio scolastico regionale, istituzioni scolastiche autonome, finalizzati a disciplinare forme di supporto sanitario in ambito scolastico, anche mediante personale sanitario qualificato messo a disposizione dal servizio sanitario regionale, per la somministrazione di farmaci, l'assistenza a bisogni sanitari complessi o altri interventi sanitari non esigibili dal personale scolastico.

Art. 45

Interventi regionali per l'attuazione dei piani personalizzati per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), con altri disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali di varia tipologia

1. Ai sensi della legge n. 170 del 2010, della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012 e della circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8, le istituzioni scolastiche autonome predispongono, per le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, un Piano didattico personalizzato (PDP), recante l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative funzionali a garantire il diritto all'istruzione, il successo formativo e la piena partecipazione alla vita scolastica. Nei casi di altri disturbi evolutivi specifici, quali disturbo da deficit di attenzione e iperattività, deficit del linguaggio o altre condizioni documentate, la predisposizione del PDP è rimessa alla valutazione del consiglio di classe o del team delle docenti e dei docenti.

2. Nel rispetto della normativa di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche autonome possono altresì predisporre un PDP per alunne e alunni e studentesse e studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, familiare o personale, comprese le alunne e gli alunni di cittadinanza non italiana con difficoltà di conoscenza della lingua italiana o gli alunni con difficoltà temporanee legate a problematiche sociali o familiari, sulla base di adeguate valutazioni pedagogiche e didattiche del consiglio di classe o del team dei docenti.

3. Restano ferme le misure specifiche a favore delle persone con DSA, adottate con leg-

ge regionale 14 maggio 2018, n. 15 (Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)), ad integrazione della normativa nazionale. La presente legge si coordina con gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale n. 15 del 2018, senza riprodurne né modificarne la disciplina.

4. La Regione, nel rispetto della legge regionale n. 15 del 2018, della normativa statale vigente e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, sostiene, con risorse regionali, statali ed europee e nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e l'inclusione sociale degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Tali interventi possono comprendere contributi o voucher in favore delle famiglie per sostenere i costi di diagnosi, ove effettuata presso strutture private autorizzate o accreditate secondo la normativa vigente, nonché l'acquisto di ausili didattici, strumenti tecnologici, software compensativi e altri supporti funzionali al percorso educativo e formativo.

Art. 46

Linee guida e piani di accoglienza per l'inserimento, l'integrazione e la piena inclusione degli alunni stranieri

1. In coerenza con le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione delle alunne straniere e degli alunni stranieri, emanate con nota ministeriale 19 febbraio 2014, n. 4233, e con gli orientamenti interculturali del 2022, elaborati dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle alunne straniere e degli alunni stranieri e l'educazione interculturale del Ministero competente in materia di istruzione, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti e sentito l'Ufficio scolastico regionale, adotta linee di indirizzo regionali volte a supportare le istituzioni scolastiche autonome, gli enti locali e gli altri soggetti territoriali nell'attuazione di interventi di accoglienza, integrazione e inclusione delle alunne straniere e degli alunni stranieri, nel rispetto della normativa statale vigente, dell'autonomia scolastica e delle specificità sociali, culturali e territoriali della Sardegna.

2. Nell'ambito delle linee di indirizzo di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle competenze statali, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome e delle funzioni degli en-

ti locali:

- a) promuove l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, di protocolli e misure di accoglienza per l'inclusione delle alunne straniere e degli alunni stranieri, con riguardo agli aspetti amministrativi, comunicativo-relazionali, didattico-educativi, affettivo-sociali e di raccordo con le famiglie;
- b) sostiene azioni finalizzate al rafforzamento delle relazioni interculturali, anche mediante progetti che prevedano il contributo di mediatrici linguistiche e mediatori linguistici e culturali e di altre professionalità qualificate;
- c) promuove l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e la conoscenza dei principi fondamentali della cittadinanza, nel rispetto delle differenze linguistiche, culturali e religiose di cui le alunne straniere e gli alunni stranieri sono portatori;
- d) favorisce, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, tenendo conto delle caratteristiche stanziali o di transito delle studentesse e degli studenti migranti e dei relativi bisogni educativi;
- e) sostiene iniziative diversificate di mediazione culturale, accoglienza, tutoraggio, accompagnamento educativo e supporto linguistico;
- f) favorisce iniziative volte a sostenere e consentire il completamento dei percorsi di istruzione delle minori straniere e dei minori stranieri di seconda e terza generazione, delle minori straniere non accompagnate e dei minori stranieri non accompagnati, delle rifugiate e dei rifugiati, delle e degli apolidi e degli altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, anche nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale e internazionale;
- g) favorisce la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale, del dialogo interculturale e della corresponsabilità educativa;
- h) favorisce iniziative volte a facilitare l'inclusione delle giovani straniere e dei giovani stranieri nei percorsi di istruzione, formazione professionale, università e alta formazione;
- i) promuove iniziative progettuali volte a migliorare l'apprendimento della lingua italiana e di almeno una seconda lingua europea, secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche autonome nell'ambito della propria autonomia;
- j) sostiene i progetti promossi dagli enti locali, dalle istituzioni scolastiche autonome e dai

- soggetti del Terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio delle alunne e degli alunni appartenenti a comunità nomadi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, inclusione e pari opportunità;
- k) promuove l'alfabetizzazione e l'istruzione delle adulte straniere e degli adulti stranieri, favorendone l'inserimento nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione delle adulte e degli adulti, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'autonomia dei medesimi centri.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono attuate, nel rispetto della normativa vigente, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, i CPIA, gli enti locali, le università, le istituzioni dell'AFAM, i servizi sociali e sanitari, i soggetti del Terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato. Esse possono svolgersi in orario curricolare o extracurricolare.

Art. 47

Misure di contrasto al disagio giovanile

1. La Regione, tenuto conto del crescente rilievo del disagio giovanile e delle condizioni di fragilità psicologica, relazionale, sociale e comportamentale che possono manifestarsi anche in età evolutiva, promuove, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, politiche sociali, istruzione, diritto allo studio e politiche giovanili, interventi tempestivi e precoci di carattere multidisciplinare, psicologico, sociale, didattico-educativo e, ove necessario, medico-clinico, finalizzati a intercettare, prevenire e affrontare le situazioni di disagio che possono insorgere fin dalla prima infanzia e dai primi anni del percorso scolastico.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con apposita deliberazione, su proposta degli Assessorati regionali competenti e previo confronto con l'Ufficio scolastico regionale, le ASL, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali interessati, adotta linee di indirizzo e coordinamento volte a favorire la concertazione e la sinergia tra i soggetti coinvolti nella presa in carico della studentessa e dello studente in situazione di disagio, con particolare riferimento al raccordo tra i servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, i servizi sociali, le istituzioni scolastiche autonome e le famiglie, al fine di promuovere l'attivazione tempestiva di adeguate misure di prevenzione, supporto, cura e

accompagnamento.

3. Attraverso le linee di indirizzo di cui al comma 2, la Regione promuove l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle competenze degli organi collegiali, di protocolli di intervento per la gestione delle situazioni di disagio, delle crisi comportamentali e delle condizioni di fragilità personale o relazionale. Tali protocolli possono prevedere il raccordo con la famiglia, con i servizi territoriali e con professioniste qualificate e professionisti qualificati, la formazione del personale scolastico, la progettazione di strategie educative funzionali, la creazione di contesti educativi fondati sul benessere comunicativo e relazionale, la sensibilizzazione dei gruppi classe e la condivisione di procedure operative coerenti con la normativa vigente.

4. La Regione, in collaborazione con le ASL, gli enti locali, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche autonome, promuove, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'autonomia scolastica, l'attivazione o il rafforzamento, all'interno delle istituzioni scolastiche autonome, di servizi di prevenzione, ascolto, consulenza e supporto psicologico, pedagogico, sociale e sanitario rivolti alle studentesse e agli studenti, anche in raccordo con quanto previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in materia di centri di informazione e consulenza nelle scuole.

5. La Regione promuove interventi di recupero, accompagnamento e reinserimento nei percorsi di istruzione, formazione e orientamento rivolti ad adolescenti e giovani usciti o a rischio di uscita dal percorso scolastico o formativo, anche mediante il contributo del servizio sanitario regionale (SSR), dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche autonome, degli organismi di formazione professionale accreditati e dei soggetti del Terzo settore.

6. La Regione sostiene, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome e nei limiti delle risorse disponibili, progetti scolastici in materia di educazione alla salute, prevenzione del disagio, promozione del benessere psicofisico, informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, dalle patologie cor-

relate, nonché dall'uso problematico di smartphone, dispositivi elettronici, piattaforme digitali e social media.

7. Le attività di informazione, prevenzione e promozione del benessere di cui al comma 6 si inquadrano nello svolgimento dell'ordinaria attività didattico-educativa e possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche autonome nell'ambito dei rispettivi PTOF, anche in raccordo con i percorsi di educazione civica di cui all'articolo 23.

8. La Regione promuove, a sostegno delle misure di cui al presente articolo, attività formative e di accompagnamento rivolte al personale coinvolto negli interventi di prevenzione, ascolto, supporto e presa in carico educativa, sociale e sanitaria, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le ASL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le università, gli organismi di formazione professionale accreditati e gli altri soggetti competenti.

Titolo IV

Welfare scolastico e supporti per il diritto allo studio

Art. 48

Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione, in attuazione delle finalità della presente legge e ad integrazione delle misure già previste dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), e successive modifiche ed integrazioni, promuove servizi e sostiene interventi volti a favorire i processi educativi, l'accesso all'istruzione, la frequenza scolastica, l'inclusione e il diritto allo studio fin dalla scuola dell'infanzia. Gli interventi sono destinati alle studentesse e agli studenti residenti in Sardegna, nonché alle studentesse e agli studenti appartenenti a comunità nomadi, frequentanti le scuole statali e paritarie operanti nel territorio regionale, e sono modulati anche in relazione alla condizione economica del nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale e dalla normativa vigente.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 comprendono, in particolare, l'erogazione di provvidenze, contributi, agevolazioni e servizi,

anche mediante:

- a) borse di studio;
- b) reddito di studio (REST), in favore delle adulte e degli adulti disoccupati, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 8 del 2026;
- c) buoni per l'acquisto dei libri di testo e servizi di comodato d'uso gratuito o agevolato di libri di testo, strumenti digitali, sussidi didattici e materiali funzionali all'apprendimento, anche mediante fondi istituiti presso le istituzioni scolastiche autonome;
- d) servizi di mensa scolastica;
- e) servizi di trasporto scolastico e facilitazioni di viaggio;
- f) servizi residenziali presso convitti e strutture educative;
- g) servizi di sostegno linguistico, educativo e di mediazione culturale per il pieno inserimento scolastico delle figlie e dei figli di cittadine straniere e di cittadini stranieri, apolidi, appartenenti a comunità nomadi e immigrati;
- h) finanziamento di progetti di scambio interculturale, educazione alla cittadinanza e inclusione scolastica.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente le linee guida regionali per le azioni di sostegno al diritto allo studio, nelle quali sono individuati, in coerenza con la programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi finanziabili, i criteri di accesso, le modalità di riparto delle risorse, le procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, nonché gli eventuali raccordi con le misure statali, regionali ed europee in materia di istruzione, inclusione e diritto allo studio.

Art. 49

Borse di studio

1. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e di favorire la frequenza scolastica delle studentesse e degli studenti in condizioni economiche disagiate, stanZIA annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore delle studentesse e degli studenti residenti in Sardegna e frequentanti le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie operanti nel territorio regionale, con riferimento alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado.

2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti

ai comuni di residenza delle studentesse e degli studenti beneficiari, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla programmazione regionale, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio regionale per l'anno scolastico di riferimento.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 48, comma 3, definisce i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, anche differenziati per ordine e grado di scuola, nonché le modalità operative attraverso cui i comuni provvedono all'istruttoria, all'assegnazione e all'erogazione delle stesse, anche avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome, al fine di garantire uniformità di trattamento, trasparenza delle procedure e coerenza con la programmazione regionale del diritto allo studio.

4. I comuni pubblicano i bandi per l'assegnazione delle borse di studio, cui si accede sulla base della condizione economica del nucleo familiare e indipendentemente dai risultati scolastici ottenuti, con riferimento alle seguenti misure:

- a) borse di studio nazionali, rivolte alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- b) borse di studio regionali, di cui all'articolo 33, comma 26, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), rivolte alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie che non risultino beneficiarie o beneficiari delle borse di studio nazionali per il medesimo anno scolastico, quale contributo per le spese didattiche sostenute nell'ultimo anno scolastico concluso;
- c) borse di studio per convittrici e convittori e semiconvittrici e semiconvittori dei Convitti di Cagliari e di Sassari, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, e dalla normativa regionale vigente.

5. La Regione, al fine di potenziare e diffondere gli studi universitari, contribuire all'avanzamento delle conoscenze delle studentesse e degli studenti della Sardegna e favorire l'accesso ai gradi più elevati dell'istruzione, anche mediante la rimozione degli ostacoli economici e sociali, attua interventi in materia di diritto allo studio universitario per il tramite degli ERSU. Agli ERSU è affidata, secondo la normativa vigente e previa convenzione con gli Atenei della Sardegna ove

necessaria, la gestione delle borse di studio destinate alle studentesse universitarie e agli studenti universitari.

Art. 50

Reddito di studio (REST) per adulti disoccupati

1. Ai sensi della legge regionale n. 8 del 2026, la Regione, al fine di contrastare la povertà, l'emarginazione sociale e la disuguaglianza nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione, con particolare attenzione alle persone adulte disoccupate o in condizione di marginalità, riconosce il Reddito di studio (REST), quale sussidio economico finalizzato a favorire la ripresa, la prosecuzione e il completamento di percorsi formativi e di studio.

2. La presente legge si coordina con la legge regionale n. 8 del 2026, senza riprodurne né modificarne la disciplina.

Art. 51

Buoni per i testi scolastici

1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia di fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola primaria, i comuni assicurano la gratuità dei libri di testo in favore delle alunne e degli alunni residenti nel proprio territorio e frequentanti la scuola primaria. Per le alunne e gli alunni residenti in altro comune, la fornitura o il rimborso delle relative spese sono assicurati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli accordi tra gli enti interessati. I comuni provvedono alla fornitura mediante le modalità organizzative ritenute più idonee, ivi comprese cedole librarie, voucher, procedure digitali o consegna diretta dei libri.

2. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e favorire la frequenza scolastica, prevede interventi di sostegno per l'acquisto, totale o parziale, dei libri di testo in favore delle studentesse e degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari la cui condizione economica rientri nelle fasce determinate dalla programmazione regionale e dalla normativa vigente.

3. I comuni provvedono all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione, anche mediante:

- a) concessione di voucher o buoni libro utilizzabili presso esercizi commerciali, librerie o altri soggetti individuati secondo procedure trasparenti dall'ente locale;
- b) rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, previa presentazione della documentazione attestante l'acquisto dei libri di testo e degli ulteriori materiali eventualmente ammessi dalla programmazione regionale.

Art. 52

Servizi di mensa

1. Ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e della normativa statale e regionale vigente in materia di diritto allo studio, i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione e l'organizzazione dei servizi di mensa scolastica per le istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo di istruzione, secondo le esigenze del territorio, la programmazione locale e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare, qualità del servizio, igiene, accessibilità e inclusione.

2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti, nel rispetto della normativa statale vigente e delle linee di indirizzo nazionali in materia di ristorazione scolastica, adotta linee di indirizzo regionali finalizzate a promuovere la qualità nutrizionale, la sicurezza alimentare, l'educazione a corrette abitudini alimentari, la sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi e la valorizzazione dei prodotti locali, stagionali e di filiera corta nei servizi di ristorazione scolastica.

3. La Regione sostiene il diritto allo studio anche mediante i servizi di ristorazione destinati alle studentesse universitarie e agli studenti universitari e alle studentesse e agli studenti dell'alta formazione, la cui gestione è affidata agli ERSU, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dagli atti di programmazione in materia di diritto allo studio.

Art. 53

Servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio

1. Nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio e secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente, i comuni assicurano il servizio di trasporto scolastico in favore delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, tenendo conto delle esigenze del territorio, della distribuzione della popolazione scolastica e dell'organizzazione della rete scolastica.

2. Ai sensi della legge regionale n. 31 del 1984, la Giunta regionale determina annualmente, nell'ambito delle linee guida regionali di cui all'articolo 48, comma 3, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi in favore dei comuni per il servizio di trasporto scolastico.

3. Le studentesse e gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado si avvalgono, di norma, dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, secondo la programmazione vigente e le agevolazioni tariffarie previste dalla normativa regionale.

4. Per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità, il servizio di trasporto scolastico è assicurato, nel rispetto della normativa vigente, dai comuni per il primo ciclo di istruzione e dalle province e città metropolitane per il secondo ciclo di istruzione, quale servizio strumentale all'esercizio del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 33, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale prevede agevolazioni tariffarie in materia di trasporto pubblico locale in favore delle studentesse e degli studenti e definisce criteri, modalità di applicazione e procedure attuative delle medesime agevolazioni.

6. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse disponibili, il trasporto scolastico mediante contributi in favore dei comuni, finalizzati alla copertura dei costi di gestione del servizio, all'acquisto, al rinnovo o all'adeguamento degli scuolabus e al miglioramento della sicurezza, accessibilità e sostenibilità dei mezzi utilizzati.

7. La Regione e gli enti locali, al fine di ridurre i disagi derivanti dal pendolarismo scolastico, promuovono e sostengono annualmente piani coordinati per il trasporto scolastico e studentesco, in raccordo con le aziende del trasporto pubblico locale e con i soggetti competenti alla programmazione dei servizi di mobilità.

8. La Regione favorisce l'organizzazione dei servizi di scuolabus da parte dei comuni, anche in forma associata, al fine di garantire una gestione più efficiente, sostenibile e adeguata alle esigenze delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, con particolare attenzione ai piccoli comuni, alle aree interne, alle zone montane e ai territori caratterizzati da domanda debole.

9. Qualora il trasporto pubblico locale non garantisca adeguata copertura del servizio scolastico o studentesco, la Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto pubblico e mobilità locale, determina modalità di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, sistemi di trasporto non di linea, servizi a chiamata o forme di mobilità condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da domanda debole, bassa densità abitativa o particolare svantaggio territoriale.

10. Le studentesse universitarie e gli studenti universitari possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 5, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dalla Giunta regionale e dalla normativa regionale vigente.

Art. 54

Servizi residenziali presso i convitti

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'ambito degli interventi regionali per il diritto allo studio, la Regione eroga annualmente ai Comuni di Cagliari e Sassari un contributo destinato all'assegnazione di borse di studio in favore delle studentesse convivtrici e semiconvivtrici e degli studenti convittori e semiconvittori presso il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari e il Convitto nazionale Canopoleno di Sassari.

2. I Convitti di cui al comma 1 pubblicano annualmente il bando di concorso per il conferimento delle nuove borse di studio per convivtrici e convittori e semiconvivtrici e semiconvittori,

dandone comunicazione ai rispettivi comuni di riferimento e operando nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle linee guida regionali di cui all'articolo 48, comma 3.

3. Le studentesse e gli studenti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla disciplina regionale vigente, presentano domanda ai rispettivi Convitti secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando medesimo.

Titolo V

Sviluppo dell'innovazione e della ricerca

Art. 55

Ricerca e innovazione psico-pedagogica e metodologico-didattica

1. La Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove la qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione mediante la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione psico-pedagogica, metodologico-didattica, organizzativa e valutativa, anche attraverso la stipula di convenzioni, protocolli e accordi con INDIRE, con le università, con gli organismi di ricerca regionali, nazionali e internazionali e con associazioni ed enti accreditati o qualificati nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'innovazione educativa.

2. La Regione, anche attraverso gli strumenti dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60, dei CSS di cui all'articolo 26 e dei patti educativi di comunità di cui all'articolo 19, promuove gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche autonome e sostiene laboratori e iniziative istituiti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, n. 275, con particolare riferimento:

- a) alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
- b) alla documentazione educativa, secondo procedure coerenti con quelle definite a livello nazionale, al fine di favorire la più ampia circolazione, anche mediante strumenti digitali e reti telematiche, di ricerche, esperienze, documenti, materiali e informazioni;
- c) alla formazione in servizio del personale scolastico;
- d) all'orientamento scolastico, formativo e professionale.

3. Regione sostiene, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dell'autonomia scolastica, progetti di ricerca e innovazione promossi dalle istituzioni scolastiche autonome, singolarmente o associate in rete, da realizzarsi anche in collaborazione con le università, con INDIRE, con organismi di ricerca regionali, nazionali e internazionali, con enti pubblici e privati, nonché con associazioni ed enti accreditati o qualificati nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'inclusione e dell'innovazione educativa.

4. La Regione istituisce borse di studio o altri strumenti di sostegno a favore di soggetti in possesso di titolo accademico che presentino progetti di ricerca finalizzati all'innovazione didattica, metodologica, pedagogica, inclusiva o organizzativa, da realizzarsi presso istituzioni scolastiche autonome, università, organismi di ricerca, associazioni o altri soggetti senza fini di lucro aventi sede operativa nel territorio regionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 56

Potenziamento e sviluppo delle competenze del personale scolastico e del personale della formazione professionale

1. La Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con la Scuola di alta formazione dell'istruzione (SAFI), nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di formazione iniziale e in servizio del personale del sistema nazionale di istruzione, promuove attività di qualificazione rivolte alle dirigenti scolastiche e ai dirigenti scolastici, alle e ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche autonome. Tali attività sono definite sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi rilevati anche attraverso gli strumenti di concertazione interistituzionale di cui al Titolo VI e sono finalizzate allo sviluppo di competenze progettuali, organizzative, metodologiche, didattiche e amministrative coerenti con gli specifici bisogni del territorio regionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse in raccordo con i piani triennali di formazione del personale scolastico elaborati, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, dalle istituzioni scolastiche autonome, dalle reti di ambito e dalle reti di scopo, nonché in coerenza con i piani nazionali di for-

mazione del Ministero competente in materia di istruzione e con le norme vigenti.

3. La Regione, avvalendosi delle strutture di ricerca didattica delle università, di enti pubblici di ricerca, di organismi formativi accreditati e di associazioni qualificate, promuove:

- a) programmi di orientamento, accompagnamento e supporto alla formazione iniziale dei soggetti che aspirano a svolgere funzioni di docente o formatrice/formatore, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di abilitazione, reclutamento e assunzione del personale scolastico;
- b) programmi di riqualificazione e aggiornamento del personale della formazione professionale, rivolti a formatrici e formatori, tutor e operatrici e operatori degli organismi di formazione professionale accreditati;
- c) programmi unitari di aggiornamento destinati al personale appartenente agli organismi della formazione professionale accreditati e al personale docente delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, con particolare riferimento al raccordo tra istruzione, formazione professionale, innovazione didattica e mondo del lavoro.

4. Le azioni di cui al presente articolo sono orientate anche al rafforzamento dell'integrazione tra il sistema di istruzione, il sistema della formazione professionale, il sistema dell'istruzione terziaria, gli istituti tecnologici superiori, i percorsi universitari e post-universitari, le attività di ricerca e il mondo del lavoro, al fine di favorire sinergie virtuose con il tessuto economico e produttivo e di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.

5. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, alla formazione di figure professionali innovative nei settori delle tecnologie digitali, dell'innovazione, della transizione ecologica e dei nuovi modelli produttivi, valorizzando il ruolo delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, degli organismi di ricerca e dei centri di innovazione presenti nel territorio regionale.

6. Le attività formative promosse dalla Regione, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche autonome, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli altri soggetti coinvolti, in particolare quelle volte all'integrazione tra istruzione e formazione professionale, sono realizzate, di norma, mediante fasi di apprendimento teorico, pratico, laboratoriale, in

simulazione e in tirocinio. Tali attività possono essere svolte anche mediante strumenti di formazione a distanza, piattaforme digitali e modalità didattiche integrate.

7. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, particolare attenzione è rivolta alle azioni di sostegno e rafforzamento delle capacità comunicative, relazionali, motivazionali, organizzative e inclusive del personale, anche attraverso specifici progetti di ricerca, sperimentazione e innovazione pedagogica e didattica fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studentesse e studenti, formatrici e formatori, operatrici educative e operatori educativi e altri soggetti attivi in ambito scolastico, formativo ed extrascolastico.

Art. 57

Potenziamento e sviluppo delle competenze del personale non scolastico dei soggetti istituzionali coinvolti in materia di istruzione

1. La Regione, riconoscendo che la qualità del sistema di istruzione, formazione e inclusione dipende anche dalla qualificazione del personale non in servizio presso le scuole ma appartenente ai diversi soggetti istituzionali che, a vario titolo, esercitano competenze in materia, quali Regione, enti locali, Ufficio scolastico regionale, ambiti territoriali scolastici, ASL e altri enti pubblici coinvolti, promuove, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza e nel rispetto delle rispettive competenze organizzative, azioni e percorsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, incontro e scambio professionale, anche mediante apposite linee di indirizzo adottate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione e del merito, 14 gennaio 2025, n. 30 (Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali), in materia di formazione del personale coinvolto nei procedimenti di valuta-

zione di base, di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la Regione, in coerenza con le misure statali e con le risorse trasferite, promuove ulteriori iniziative formative e di accompagnamento rivolte ai soggetti istituzionali coinvolti nei processi inclusivi, anche in forma congiunta, al fine di favorire il coordinamento operativo, la condivisione di linguaggi professionali comuni e l'attivazione delle necessarie sinergie tra ambiti educativo, sociale, sanitario e amministrativo.

3. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con eventuali poli formativi territoriali, con le università, con gli organismi pubblici di ricerca, con gli enti di formazione accreditati e con altri soggetti qualificati, nel rispetto della normativa vigente, delle competenze delle amministrazioni coinvolte e nei limiti delle risorse disponibili.

Titolo VI

Coordinamento interistituzionale e integrazione dei servizi di istruzione e formazione

Art. 58

Conferenza regionale del sistema di istruzione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Conferenza regionale del sistema di istruzione quale sede stabile di confronto strategico, raccordo funzionale, consultazione e partecipazione istituzionale e sociale per lo sviluppo delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione, diritto allo studio, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, nel rispetto delle competenze dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche autonome.

2. La Conferenza regionale è composta da rappresentanti:

- a) della Regione, individuati nell'Assessora o nell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e nell'Assessora o nell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, o loro delegati, che la presiedono congiuntamente o disgiuntamente in relazione ai temi ogget-

- to di trattazione;
- b) dello Stato, individuati nella direttrice o nel direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, nelle o nei dirigenti degli ambiti territoriali scolastici o loro delegate o delegati;
 - c) delle istituzioni scolastiche autonome, individuati in due dirigenti scolastici per ciascuna provincia o città metropolitana, appartenenti rispettivamente al primo e al secondo ciclo di istruzione;
 - d) dei CPIA, individuati nelle dirigenti scolastiche e nei dirigenti scolastici o loro delegate o delegati;
 - e) delle province e delle città metropolitane, individuati nelle o nei presidenti o loro delegate o delegati;
 - f) dei comuni, individuati in due sindache o sindaci per ciascuna provincia o città metropolitana, o loro delegate o delegati;
 - g) delle università e degli ERSU, individuati nelle rettrici o nei rettori e nelle direttrici o nei direttori generali o loro delegate o delegati;
 - h) del SSR, individuati nell'Assessora o nell'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
 - i) delle associazioni delle e dei dirigenti scolastici e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - j) del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali delle studentesse degli studenti della Sardegna;
 - k) delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Agli incontri programmati possono essere invitati, in relazione ai temi trattati, ulteriori soggetti pubblici e privati competenti o interessati, senza diritto di voto ove previsto dal regolamento di funzionamento.

3. Le modalità di convocazione, funzionamento, partecipazione, organizzazione dei lavori e verbalizzazione delle sedute sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dalla Conferenza, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione istitutiva della Giunta regionale.

4. La Conferenza regionale del sistema di istruzione svolge prioritariamente funzioni consultive, propositive, di raccordo e monitoraggio, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) analizza e monitora lo stato del sistema scolastico e formativo regionale, esamina i relativi punti di forza e di debolezza, individua possibili soluzioni alle criticità rilevate e for-

- mula proposte per innalzare la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento, anche avvalendosi delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60 e delle Conferenze territoriali di cui all'articolo 59;
- b) formula proposte in materia di qualità delle infrastrutture scolastiche, servizi complementari, programmazione della rete scolastica, qualità dell'offerta formativa, qualificazione del personale e diritto allo studio;
 - c) promuove la collaborazione interistituzionale e le sinergie tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione, favorendo la predisposizione e l'attuazione di protocolli d'intesa, accordi di programma, accordi di rete e altri strumenti di cooperazione;
 - d) promuove forum, seminari, convegni e iniziative di approfondimento scientifico su temi quali dispersione scolastica, innovazione pedagogica e metodologica, innovazione digitale, competenze progettuali e organizzative delle dirigenti scolastiche e dei dirigenti scolastici, competenze metodologiche e didattiche delle e dei docenti, sicurezza, inclusione, orientamento e qualità degli ambienti di apprendimento.

5. La Conferenza regionale del sistema di istruzione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre anni e in seduta straordinaria ogniqualvolta la Giunta regionale, le Assessori e gli Assessori competenti o l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60 ne ravvisino la necessità, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento.

Art. 59

Conferenze territoriali provinciali e comunali

1. Le Conferenze territoriali per l'istruzione costituiscono sedi di raccordo, confronto, consultazione e proposta a livello provinciale, comunale o intercomunale, finalizzate al coordinamento delle politiche scolastiche e formative a livello locale. Esse concorrono alla costruzione di un sistema educativo maggiormente coerente con i bisogni specifici delle comunità territoriali, nel rispetto delle competenze della Regione, degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale, delle istituzioni scolastiche autonome e degli altri soggetti istituzionali coinvolti.

2. Le Conferenze provinciali sono com-

poste da rappresentanti:

- a) delle province e delle città metropolitane, individuati nelle o nei presidenti o loro delegate o delegati, che le presiedono;
- b) dei comuni, individuati nelle sindache o nei sindaci o loro delegate o delegati;
- c) degli ambiti territoriali scolastici di riferimento, individuati nelle e nei dirigenti competenti o loro delegate o delegati;
- d) delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo e dei CPIA, individuati nei dirigenti scolastici o loro delegati;
- e) delle ASL;
- f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'istruzione e della formazione;
- g) della Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti;
- h) delle associazioni dei genitori.

Agli incontri programmati possono essere invitati a partecipare, in relazione ai temi trattati, ulteriori soggetti pubblici o privati competenti o interessati.

3. Le Conferenze provinciali svolgono funzioni consultive, propositive e di raccordo in materia di istruzione, orientamento, formazione, diritto allo studio, servizi complementari e programmazione territoriale dell'offerta formativa, al fine di rafforzare l'alleanza tra scuola e territorio e contribuire all'effettività del diritto all'apprendimento. In particolare:

- a) svolgono un ruolo di collegamento, concertazione e proposta tra enti locali, istituzioni scolastiche autonome, articolazioni territoriali dello Stato e Regione;
- b) formulano proposte sugli indirizzi di studio e sui corsi da attivare o sopprimere in relazione ai fabbisogni educativi, formativi, sociali e produttivi del territorio, quale attività propedeutica alla programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al Titolo VII;
- c) formulano proposte sull'organizzazione della rete scolastica nel territorio, con riferimento a fusioni di istituzioni scolastiche autonome, apertura di nuovi plessi, accorpamenti o altre forme di riorganizzazione, quale attività propedeutica alla programmazione regionale della rete scolastica di cui al Titolo VII, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
- d) formulano proposte sulla gestione, sull'utilizzo e sulla valorizzazione degli edifici scolastici presenti nel territorio, nel rispetto delle competenze degli enti proprietari;
- e) contribuiscono al monitoraggio della qualità

- delle strutture, delle infrastrutture, degli arredi, delle dotazioni strumentali e degli ambienti di apprendimento;
- f) promuovono l'istituzione di cabine di regia per il funzionamento dei patti educativi di comunità, in raccordo con gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti aderenti;
 - g) favoriscono lo scambio di buone pratiche, la divulgazione scientifica e il supporto informativo agli enti locali, alle istituzioni scolastiche autonome e alle e ai docenti su normative, programmi, progetti e opportunità di finanziamento.

4. Le Conferenze comunali e intercomunali, istituite nei casi in cui piccoli comuni condividano le medesime istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo o le medesime scuole dell'infanzia, sono composte dalle sindache e dai sindaci o loro delegate o delegati, che le presiedono, dalle e dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo, delle organizzazioni sindacali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati che possano contribuire al rafforzamento dell'offerta formativa territoriale. Esse esercitano, con riferimento alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo ciclo di istruzione, funzioni analoghe a quelle attribuite alle Conferenze provinciali dal comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b), nel rispetto delle competenze degli enti locali, dell'autonomia scolastica e della normativa statale e regionale vigente.

Art. 60

Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica

1. La Regione riconosce l'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, già istituito con delibera della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 48/35 (Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica. Modifica Delib.G.R. n. 56/28 del 18.10.2016), quale strumento di analisi, monitoraggio, raccordo interistituzionale e supporto alla programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e contrasto alla dispersione scolastica.

2. L'Osservatorio opera con le seguenti finalità:

- a) ridurre il tasso di dispersione scolastica tra le studentesse e gli studenti della Sardegna;
- b) migliorare le competenze delle studentesse

- e degli studenti della Sardegna;
- c) potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico e formativo regionale.

3. L'attività dell'Osservatorio è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) migliorare la conoscenza e il governo dei processi connessi all'istruzione e alla formazione, quale presupposto per l'elaborazione di politiche regionali efficaci in materia;
- b) monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle politiche e degli interventi finanziati nell'ambito della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- c) favorire l'integrazione tra le politiche dell'istruzione e quelle della formazione tecnica e professionale;
- d) promuovere processi di verticalizzazione e raccordo con l'istruzione terziaria, universitaria, tecnologica superiore e dell'alta formazione;
- e) individuare le performance e le buone prassi nei settori dell'istruzione e della formazione, al fine di contribuire alla modellizzazione di un sistema regionale di governance fondato anche su analisi comparative e strumenti di benchmarking.

4. L'Osservatorio costituisce strumento di supporto alla governance regionale delle politiche di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche al fine di rafforzare la disponibilità di dati e informazioni sui processi scolastici, formativi e sugli effetti delle politiche regionali in materia di istruzione. Esso opera quale sede di raccordo e programmazione partecipata con le realtà territoriali, il mondo della scuola, della formazione professionale, delle politiche sociali, dell'università e degli altri soggetti istituzionali e sociali coinvolti.

5. La struttura organizzativa dell'Osservatorio si articola nei seguenti organismi:

- a) tavolo interistituzionale;
- b) tavoli tematici;
- c) segreteria tecnico-amministrativa.

6. Il tavolo interistituzionale è l'organo di indirizzo strategico delle attività dell'Osservatorio. Esso favorisce le sinergie istituzionali, promuove l'integrazione tra aree di intervento comuni, segue l'evoluzione della programmazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e contribuisce alla verifica del relativo funzionamento, al fine di garantire il perseguimento di una strategia complessiva nelle politi-

che regionali di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

7. Il tavolo interistituzionale è composto da una componente fissa e da una componente variabile, secondo quanto previsto dalla deliberazione istitutiva e dagli atti organizzativi dell'Osservatorio.

8. Fanno parte della componente fissa del tavolo interistituzionale:

- a) l'Assessora o l'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o suo delegato;
- b) l'Assessora o l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, o sua delegata o suo delegato;
- c) la direttrice o il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o sua delegata o suo delegato;
- d) le rettrici o i rettori delle Università di Cagliari e Sassari, o loro delegate o delegati;
- e) le rappresentanze degli enti locali;

9. La componente variabile del tavolo interistituzionale è individuata in relazione ai temi oggetto di trattazione e può prevedere la partecipazione di ulteriori Assessore o Assessori regionali competenti, nonché di altri soggetti pubblici o privati interessati, ivi compresi rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

10. I tavoli tematici costituiscono sedi di approfondimento tecnico, scientifico e territoriale degli argomenti emersi nell'ambito del tavolo interistituzionale. Essi possono avere carattere tematico o territoriale e possono svolgersi anche mediante modalità telematiche. I tavoli tematici svolgono funzioni consultive e propositive nei confronti del tavolo interistituzionale e costituiscono luoghi di studio, elaborazione partecipata di proposte di policy, condivisione di informazioni, costruzione di reti tra enti e operatori del settore e diffusione di buone pratiche in materia di istruzione, formazione, diritto allo studio, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

11. La segreteria tecnico-amministrativa supporta il funzionamento del tavolo interistituzionale e dei tavoli tematici, favorendone il raccordo organizzativo, documentale e comunicativo. Essa è composta da funzionarie e funzionari

della Direzione generale competente in materia di pubblica istruzione e della Direzione generale competente in materia di lavoro e formazione professionale, secondo quanto previsto dagli atti organizzativi regionali.

12. Le funzioni e i compiti del tavolo interistituzionale, dei tavoli tematici e della Segreteria tecnico-amministrativa sono definiti attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale.

13. Al fine di garantire la piena operatività dell'Osservatorio, il progetto organizzativo e delle attività prevede:

- a) l'utilizzo dell'Anagrafe regionale delle studentesse e degli studenti di cui all'art. 61 e la gestione e implementazione dell'ARES di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) azioni di supporto alla programmazione regionale in materia di istruzione, comprese l'analisi del fabbisogno formativo del territorio regionale, le attività di studio e ricerca sul sistema educativo e formativo regionale, il supporto alla definizione di un modello di governance partecipato dei sistemi educativi e il potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, vi operano;
- c) attività di monitoraggio delle politiche regionali in materia di istruzione, comprese elaborazioni e analisi statistiche sui fenomeni scolastici rilevanti, analisi dei dati di rilevazione degli apprendimenti riferiti al territorio regionale, anche OCSE e INVALSI, analisi comparative con il livello nazionale e con le altre regioni, nonché monitoraggio della coerenza qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa con i bisogni espressi dal territorio;
- d) attività di comunicazione, informazione, disseminazione dei risultati e animazione territoriale;
- e) la realizzazione e l'implementazione di un'infrastruttura tecnologica a supporto dell'Osservatorio, finalizzata alla raccolta, integrazione, organizzazione ed elaborazione dei dati provenienti da più ambiti, compresi dati quantitativi e qualitativi sull'istruzione e formazione e dati relativi ai progetti finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, anche mediante strumenti di supporto alle decisioni, analisi statistica e business intelligence, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 61

Anagrafe regionale degli studenti

1. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2018, n. 10 (Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti), è istituita l'Anagrafe regionale delle studentesse e degli studenti, quale strumento informativo regionale di supporto alle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia di istruzione, formazione e diritto allo studio, anche nell'ambito delle funzioni dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica di cui all'articolo 60, comma 13, lettera a).

2. L'Anagrafe regionale delle studentesse e degli studenti consente alla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e secondo le modalità stabilite dagli atti attuativi regionali di raccogliere, integrare e analizzare i flussi informativi relativi ai percorsi scolastici e formativi degli studenti. Essa costituisce uno strumento di supporto alla programmazione e all'attuazione delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione, diritto allo studio e contrasto alla dispersione scolastica, con particolare riguardo alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica.

Titolo VII

Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale

Art. 62

Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale

1. Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, n. 112, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, dei parametri nazionali, delle competenze degli enti locali e delle funzioni dell'Ufficio scolastico regionale, provvede annualmente alla programmazione della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa. La

programmazione della rete scolastica comprende, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione, la soppressione o la modifica delle istituzioni scolastiche autonome dei punti di erogazione del servizio. La programmazione dell'offerta formativa comprende l'attivazione, la soppressione o la modifica di indirizzi, articolazioni e opzioni, sulla base dei fabbisogni formativi, sociali, economici e territoriali rilevati.

2. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dallo Stato, dagli enti locali, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome, sviluppa le proprie azioni secondo il metodo della concertazione interistituzionale, anche mediante conferenze territoriali, accordi, intese operative e strumenti di consultazione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 63

Linee guida e criteri per il dimensionamento della rete della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa regionale

1. Con riferimento alle funzioni di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale di cui all'articolo 62, e nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale approva:

- a) le linee guida e di indirizzo per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, relative all'attivazione, alla soppressione o alla modifica di indirizzi di studio, articolazioni e opzioni;
- b) le linee guida e i criteri per la programmazione della rete scolastica, con riferimento all'articolazione territoriale delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio per le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
- c) le deliberazioni relative alle operazioni annuali di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di cui alle lettere a) e b);
- d) le linee di programmazione e gli indirizzi per il sistema formativo e per l'inserimento lavorativo, con l'individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee di intervento, del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali e agli altri soggetti attuatori;

- e) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, statali ed europei nelle materie di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, degli standard nazionali e degli accordi adottati nelle sedi di leale collaborazione, definisce gli standard regionali per i percorsi di leFP, al fine di rafforzare l'identità di tale componente del sistema educativo e formativo regionale e di garantire che le prestazioni fondamentali siano fruite in condizioni di efficacia, qualità e omogeneità su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale definisce altresì, nel rispetto della normativa statale vigente e delle competenze delle istituzioni scolastiche e formative, i criteri di qualità per i tirocini formativi e per i percorsi di formazione scuola-lavoro.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione regionale di cui al comma 1 e della normativa europea, statale e regionale vigente, adotta altresì la disciplina attuativa dei programmi europei, con particolare riferimento alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi finanziati nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 64

Piani provinciali e metropolitani

1. In coerenza con le linee guida regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa e per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 63, le province e le città metropolitane, anche sulla base delle proposte formulate nell'ambito delle Conferenze territoriali di cui all'articolo 59, nonché della domanda di istruzione e formazione espressa dal territorio mediante la concertazione con le parti sociali e la consultazione dell'associazionismo, delle famiglie, delle istituzioni scolastiche autonome degli altri soggetti interessati, adottano i piani provinciali e metropolitani relativi alla programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica territoriale per le scuole di ogni ordine e grado, da trasmettere alla Regione ai fini della programmazione regionale annuale.

Titolo VIII

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 65

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 04 - programma 06 - titolo1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 mediante pari riduzione delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 04 - programma 06 - titolo 1

2026	euro	5.000.000
2027	euro	5.000.000
2028	euro	5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2026	euro	5.000.000
2027	euro	5.000.000
2028	euro	5.000.000

4. Alla copertura degli oneri si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse europee e statali o di altri enti pubblici compatibili con le finalità della presente legge, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 66

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione.

Art. 67

Norma Finanziaria

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).